Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 — **Roma — Martedì 23 agosto** — **Numero 197**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero **432** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 ed 11 della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª);

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Reggio Emilia in data 20 maggio 1904;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato forestale della provincia di Reggio Emilia è incaricato di promuovere, ai termini dell'articolo 11 della vigente legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª), il rimboscamento ed il consolidamento di terreni montani, i quali, per la loro situazione e natura, compromettano la consistenza del suolo ed il regolare corso delle acque.

Art. 2.

L'Ispettore forestale compila e presenta al Comitato i progetti dei lavori, coi piani di conservazione relativi. Il Comitato, col proprio avviso, li trasmette al Ministero di Agricoltura, che, sentito il parere del Consiglio forestale, statuisce sui progetti e sui piani medesimi.

L'esecuzione e la sorveglianza dei lavori è affidata all'Amministrazione forestale.

Art. 3.

Nel mese di maggio di ogni anno il Comitato redige e trasmette al Ministero di Agricoltura il bilancio pre-

ventivo delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario successivo; e nel mese di agosto il Comitato stesso delibera e presenta al Ministero suddetto il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 4.

Il Governo concorre nella metà delle spese di rimboscamento e di rinsaldamento, fino alla somma annua di L. 5000, da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 74, articolo 3 del bilancio passivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1904-905, e su quello dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

L'altra metà rimane a carico dell'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia, in conformità della deliberazione 20 maggio 1904 sopraccennata.

Art. 5.

La contabilità è tenuta dalla ragioneria della Prefettura, la quale depositerà in conto corrente, nella tesoreria provinciale, le somme riscosse dal Governo e dalla provincia e provvederà con ordinativi del Prefetto, quale presidente del Comitato forestale, ai pagamenti. Alle spese dei lavori da farsi in economia dall'Amministrazione forestale, sarà provveduto con mandati di anticipazione non superiori ogni volta alle lire 2000, e di ogni anticipazione il funzionario delegato renderà conto nelle forme stabilite dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I pagamenti per le opere date in appalto saranno effettuati in base alle condizioni determinate dai rispettivi contratti.

Art. 6.

Una Commissione tecnica nominata dal Prefetto e scelta in seno al Comitato forestale, della quale dovranno fare parte l'ispettore forestale e l'ingegnere di esso Comitato, visiterà e collauderà ogni anno i lavori eseguiti e presenterà una relazione particolareggiata al Comitato anzidetto, che, col proprio voto la rimetterà al Ministero di Agricoltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 435 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1880, n. 5729, in virtù del quale veniva assegnata all'ufficiale di porto titolare dell'Ufficio circondariale di Porto Torres un'annua indennità di funzioni di L. 300;

Ritenuto che tale indennità non ha oggi più ragione di essere;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'indennità di funzioni di L. 300 annue assegnata col R. decreto 18 novembre 1880 al titolare dell'Ufficio circondariale di Porto Torres è abolita a decorrere dal 1° agosto prossimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 436 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 maggio 1879, n. 4882 (serie 2ª), in virtù del quale veniva assegnata al capitano di porto di Genova un'annua indennità di funzioni di L. 1000;

Ritenuto che pel nuovo ordinamento dei servizi del porto di Genova l'accennata indennità non ha più ragione di essere.

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'indennità di funzioni di L 1000 annue, assegnata col R. decreto 15 maggio 1879 al capitano di porto di Genova è abolita a decorrere dal 1° agosto prossimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 437 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento della R. Scuola macchinisti, stabilito con R. decreto in data 13 marzo 1898, n. 138;

Visto l'art. 1 del R. decreto n. 412, in data 25 set-

tembre 1903, che approva il regolamento per la nomina, l'avanzamento e la disciplina del Corpo civile insegnante della R. Scuola macchinisti;

Vista la legge del 26 giugno 1904, n. 272, che approva lo stato di previsione del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il quadro organico del personale civile insegnante della R. Scuola macchinisti è stabilito in conformità della seguente tabella.

N. 1 professore di scienze di 1ª classe;
» 1 id. id. o lettere di 2ª classe;
» 1 id. id. id. 3ª id.
» 3 professori aggiunti di scienze di 1ª classe;
» 1 professore di disegno di 1ª classe:
» id. id. 3ª id.
» 1 maestro aggiunto di 1ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
C. MIRABELLO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 443 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge del 26 maggio a. c., n. 242, con la quale è modificato il ruolo organico dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto col Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio 1904-905, approvato con la legge del 26 maggio 1904, n. 205, è aumentato di L. 6740 lo stanziamento del capitolo 84 (Servizio geodinamico e meteorologico - Personale) e sono diminuiti rispettivamente di L. 1340 lo stanziamento del capitolo 88 (Meteorologia - compensi al personale dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica e sussidî al personale in servizio o cessato dell'Ufficio medesimo, alle vedove e famiglie); di L. 1400 quello del capitolo 135 (Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali) e di L. 4000 quello del capitolo 143 (Sussidî a favore dei consorzi d'irrigazione).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 444 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 24 luglio 1885, n. 3286 (serie 3ª);

Visto il R. decreto del 5 gennaio 1893, n. 5;

Visto il R. decreto del 30 ottobre 1902, n. 557;

Vista la legge del 26 maggio 1904, n. 242;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal 1° luglio 1904 il ruolo organico del personale addetto al servizio geodinamico è stabilito nel modo seguente:

Osservatorio di Rocca di Papa	
1 Direttore con lo stipendio di	L. 4000
1 Assistente id. id.	» 2200
1 Custode id. id.	» 800
Osservatorio di Casamicciola	
1 Direttore con lo stipendio di	L. 4000
1 Assistente id. id.	» 2000
1 Custode id. id.	» 900
Osservatorio di Catania	
1 Direttore (incaricato) con l'assegno di	L. 1200
1 Assistente con lo stipendio di . . .	» 1500
1 Inserviente id. id.	» 800
Osservatorio di Pavia	
1 Direttore (incaricato) con l'assegno di	L. 500
1 Assistente con lo stipendio di . . .	» 2000
1 Custode id. id.	» 800
Osservatorio di Salò	
1 Direttore (incaricato) con l'assegno di	L. 500
1 Assistente con lo stipendio di . . .	» 2000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 445 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui Lavori Pubblici;

Sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La concessione dei sussidî che, a termini dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui Lavori pubblici, può farsi ai Comuni e ai Consorzî per la esecuzione delle opere pubbliche che stanno a loro carico, è regolata secondo le norme del presente decreto.

Art. 2.

I sussidî si concedono per le opere definitivamente ordinate o già in corso d'esecuzione, escluse quelle aventi i caratteri di ordinaria manutenzione.

Essi non possono mai essere accordati in aggiunta ad un concorso o ad un sussidio stabilito da speciali disposizioni di legge:

Art. 3.

I sussidî si concedono per regola generale in misura non superiore al quarto della somma che effettivamente occorre per la esecuzione dei lavori.

In via eccezionale possono essere concessi in ragione del terzo della spesa, purchè concorrano le seguenti condizioni:

a) che si tratti di comuni aventi una popolazione non superiore ai cinquemila abitanti;

b) che l'opera abbia carattere di necessità ed urgenza e la spesa sia elevata.

Nel decreto di concessione del sussidio deve dichiararsi che sussistono le due condizioni.

Art. 4.

Nel determinare l'ammontare del sussidio si tiene conto della spesa di progetto, dell'importo dei lavori, delle indennità di espropriazione e della spesa di direzione e sorveglianza.

Art. 5.

Le domande di sussidio debbono essere scritte su carta da bollo da lire una e firmate dal sindaco o dal presidente del Consorzio.

Alle domande devono allegarsi i seguenti documenti:

a) una copia della deliberazione del Consiglio comunale o dell'assemblea consortile che ha autorizzata la esecuzione dell'opera:

b) il progetto o perizia dell'opera:

c) una copia del bilancio per l'esercizio in corso del comune o dei comuni che devono sostenere la spesa.

Art. 6.

Le domande sono trasmesse al Ministero dei Lavori Pubblici, per mezzo della Prefettura, che oltre ai documenti indicati nel presente articolo, invia una relazione dell'ufficio del Genio civile sulla regolarità del progetto o della perizia, nonchè sulla necessità, e quando ne sia il caso, sulla urgenza dell'opera, ed esprime il suo parere circa la concessione del sussidio.

Art. 7.

I sussidî sono concessi per decreto reale, previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per l'esame tecnico dell'opera e del Consiglio di Stato.

Essi sono pagati anche rateatamente in base a certificati del Genio civile, da cui risulti l'ammontare dei lavori eseguiti.

Nel disporre i pagamenti si segue lo stesso rapporto percentuale adottato nella concessione del sussidio.

Art. 8.

A richiesta dei Comuni e dei Consorzi può essere anticipata ai prefetti una parte dei sussidî accordati affinchè possano provvedere, sotto la propria responsabilità, al pagamento di acconti in proporzione all'avanzamento dei lavori.

I prefetti debbono presentare i rendiconti di tali anticipazioni a termini del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, con i certificati degli Uffici del genio civile di cui al precedente art. 7.

L'anticipazione non potrà superare i due terzi della somma concessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero CCCXIV *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui Collegi di probi-viri per le industrie ed il regolamento approvato con R. decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli Enti indicati nell'articolo 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la Grazia, la Giustizia ed i Culti e per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Marsala, un Collegio di probi-viri per la industria enotecnica e affini, con giurisdizione sul Comune stesso e su quelli di Trapani e Mazzara del Vallo.

Art. 2.

Il Collegio suddetto sarà formato da venti componenti, di cui dieci industriali e dieci operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

RONCHETTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI

Il Numero CCCXV *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31 e 33 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Viste le deliberazioni del 27 gennaio ed 11 maggio 1904, della Camera di Commercio ed Arti di Macerata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di Commercio ed Arti di Macerata è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti temporanei di bazar e di negozi di stralcio di qualsiasi specie esistenti nel distretto camerale, che non siano già iscritti nei ruoli della tassa ordinaria camerale, come pure sugli esercenti il traffico ambulante con banchi fissi o mobili.

Art. 2.

La tassa suddetta sarà applicata entro i limiti massimi stabiliti dalla tariffa seguente:

Nella città di Macerata:

Per ogni negozio aperto da un giorno ad un mese L. 10.00;

Per ogni mese successivo o frazione di mese L. 5.00.

Negli altri Comuni della provincia le tasse anzidette sono ridotte alla metà.

Art. 3.

Sono esenti dalla tassa i negozi di stralcio dipendenti da liquidazioni aperte da commercianti stabiliti nella stessa località dei propri esercizi; i piccoli banchi che espongono in vendita merci per un valore complessivo non superiore alle L. 50 (cinquanta); gli esercizi temporanei aperti nei giorni di fiera e quelli per la vendita di derrate e sostanze alimentari e di ghiottonerie.

Art. 4.

La tassa anzidetta sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte, e con le norme stabilite dall'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

REGOLAMENTO *per la riscossione della tassa sul commercio girovago e temporaneo nel distretto camerale di Macerata.*

Art. 1.

Chiunque intenda aprire un negozio temporaneo di bazar o di stralcio, od esercitare il traffico ambulante con banco fisso o mobile nella città e provincia di Macerata deve farne denuncia alla Camera di commercio o al sindaco del comune per gli effetti della tassa speciale di cui alla tariffa annessa al R. decreto di approvazione del presente regolamento.

A tale obbligo, per lo stesso effetto, saranno sottoposti tutti coloro che venderanno merci nelle sale degli alberghi od in case private, dopo avere annunziato con manifesti od inviti o qualsiasi altra forma di pubblicità la loro presenza nel comune.

Art. 2.

Il sindaco ed il presidente della Camera di commercio per il comune di Macerata, ed i sindaci per tutti gli altri comuni della provincia invigileranno per l'accertamento degli esercizi non denunziati.

Art. 3.

I proprietari conduttori ed esercenti di negozio e banchi temporanei saranno immediatamente diffidati dal presidente della Camera o dal sindaco a versare al rispettivo esattore comunale, nel giorno successivo a quello dell'intimazione, la tassa dovuta, sotto comminatoria dell'esecuzione fiscale privilegiata, ai termini delle vigenti leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 4.

Gli avvisi di pagamento saranno stesi sopra moduli forniti dalla Camera, e di ognuno di essi si darà immediatamente notizia all'esattore comunale ed alla Camera di commercio.

Art. 5.

Gli esattori si presenteranno alla esazione appena scorso il termine assegnato, e verseranno l'ammontare delle tasse poste a loro debito, dedotto il corrispettivo ad essi competente, al cassiere della Camera di commercio, nel tempo e nei modi con cui si effettua il versamento della tassa ordinaria.

Art. 6.

Ai cursori, messi, guardie comunali ed ai Reali carabinieri spetteranno per ogni denuncia di esercizi temporanei sconosciuti alla Camera di commercio ed ai sindaci, due decimi della tassa riscossa, da corrispondersi sopra mandato del presidente della Camera.

Art. 7.

In caso di controversia o di opposizione all'applicazione della tassa, l'esercente potrà ricorrere alla Camera di commercio nel termine di tre giorni, con atto in bollo competente, corredato della prova dell'eseguito pagamento della tassa.

Contro le deliberazioni della Camera, l'esercente potrà appellarsi al rispettivo tribunale civile, in sede commerciale, il cui giu-

dizio sarà inappellabile, ai termini dell'articolo 32 della legge 6 luglio 1862, n. 680.

Visto: d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.

Il Numero **CCCXVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Visti i RR. decreti 23 agosto 1900 e 21 maggio 1903, coi quali fu autorizzato l'esercizio a trazione elettrica sui due primi tronchi Napoli (San Ferdinando)-Barriera dei Granili-Croce del Lagno della linea Napoli-Torre del Greco;

Sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Comitato Superiore delle Strade Ferrate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Società Anonima delle tramvie napoletane è autorizzata ad applicare la trazione elettrica al tronco di tramvia Croce del Lagno-Portici-Torre del Greco, che forma il completamento della linea Napoli-Torre del Greco, già esercitata a cavalli, in base al progetto 25 febbraio 1904, visto d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, e per l'esercizio di esso dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, predetti, nonchè le condizioni contenute nel disciplinare firmato ed accettato dal rappresentante della Società concessionaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CCCXIX (Dato a Roma il 23 giugno 1904) col quale il Monte frumentario di Formello è trasformato in cassa di prestanze agrarie e se ne approva lo statuto organico.

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio:

Con Reale decreto delli 21 luglio 1903, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto detto, alla Società di mutuo soccorso in Castelbellino viene convalidata la spesa di L. 1287.20 e le altre successive da essa sostenute per l'acquisto di due case dal dott. Vitaliano Belarducci, situate in contrada Profermo, una al n. 19, l'altra al n. 16 con regolare istrumento Tomassetti Pacifico, del 25 agosto 1902 e per la permuta fatta, con istrumento rogato Giuseppe Colieri in data 14 settembre 1903, della casa al n. 16 ceduta a Camerini Vincenzo, il quale cede quella, alla stessa via Profermo, nn. 8, 18 e 20.

Con R. decreto del 21 luglio c. a., registrato alla Corte dei conti il 6 agosto stesso, alla Società di M. S. arti e mestieri in Pinerolo, viene convalidata la spesa di L. 13,200 che essa ha sostenuto per l'acquisto di un fabbricato dal sig. Allaiola Sebastiano nella frazione Capoluogo in Pinerolo, sezione Z, via Vescovado n. 12, con regolare atto pubblico rogato dott. Giolitti in data 22 aprile 1903.

Con decreto Ministeriale del 19 agosto 1904 è stata disciolta la Commissione consorziale del consorzio di Ostuni, ed a capo dell'amministrazione di questa è stato posto il sig. cav. Ettore Tagliaferro, quale delegato straordinario.

L'amministrazione straordinaria avrà termine col giorno 20 novembre 1904, e dovrà intendersi prorogata fino al giorno della definitiva costituzione della nuova Commissione consorziale.

La convocazione dell'assemblea consorziale per procedere all'elezione della nuova Commissione è indetta pel giorno 20 novembre 1904, ed in caso di non validità della prima adunanza, la seconda è indetta pel 27 novembre successivo.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 21 luglio 1904, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tollo (Chieti).*

SIRE!

L'amministrazione comunale di Tollo è da varî anni nelle mani di una sola famiglia che ha accentrato a sè la gestione dei principali servizi e specialmente quelli di esattoria e tesoreria, e che mediante il largo censo e le clientele, è stata finora l'arbitra delle sorti del comune, perchè uno dei suoi componenti rivestiva la carica di Sindaco.

Il Consiglio comunale è composto tutto di persone ligie e per varî riguardi dipendenti dalla detta famiglia, e quindi la civica azienda non ha mai avuto alcun efficace controllo interno, anche perchè lo stesso segretario del comune è legato da vincoli e da interessi con la famiglia suddetta.

Per questa mancanza di controllo si sono di recente elevati

gravi sospetti, che, in parecchi atti, più che gli interessi del comune, si siano tenuti presenti quelli del tesoriere.

Infatti, mentre il comune disponeva di rilevanti avanzi di cassa, questi erano lasciati infruttiferi nelle mani del tesoriere, il quale, a sua volta, era creditore del comune per oltre L. 4000 al gravoso saggio del 10 per cento. E mentre questo debito non si estingueva, venivano pagati al tesoriere gli interessi non solo sulla somma capitale, ma anche sui frutti maturati dei quali non si disponeva il pagamento.

Essendo stata promossa da altri creditori la subastazione dei beni appartenenti ad un debitore ipotecario del comune, l'amministrazione, per favorire il tesoriere che era fra gli offerenti agli incanti, omise di far valere il suo diritto di prelazione, limitandosi a concorrere fra i creditori chirografari. Questo fatto è tanto più deplorevole in quanto che il sindaco era figlio del tesoriere.

Di fronte a questi fatti che hanno ingenerato nella popolazione il più vivo malcontento, i rimedi ordinari si appalesano di per sè stessi insufficienti, mentre ad uno stato di cose così deplorevole necessita apportare pronto ed energico riparo.

Reputo pertanto doveroso di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tollo.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tollo, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Camillo Pagani è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 25 luglio 1904, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fabbrica di Roma (Roma).*

SIRE!

Dimessosi il sindaco, il Consiglio comunale di Fabbrica di Roma fu riunito il 15 giugno u. s. per la nomina del successore e per deliberare i provvedimenti relativi al risanamento igienico dell'abitato, affare questo che si trascina da circa due anni e che ha dato luogo a vivaci discussioni e talvolta a turbamento dell'ordine pubblico. Ma nell'adunanza intervennero solo tre assessori ed un consigliere; in seguito di che la Giunta rassegnò le sue dimissioni.

Il Consiglio venne tosto convocato per la surrogazione dei dimissionari; ma anche quest'altra adunanza andò deserta, non essendovi intervenuti che il sindaco ed un assessore, entrambi dimissionari.

Codesta situazione dipende massimamente dall'aver la rappresentanza comunale perduta ogni fiducia nella popolazione.

Ond'è che, essendo rimasto infruttuoso ogni tentativo per ottenere una conveniente risoluzione della crisi, non si ravvisa altro rimedio valevole a riporre la civica azienda nel suo funzionamento, che lo scioglimento del Consiglio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma Augusta di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fabbrica di Roma, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Alfonso Persico è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 4 agosto 1904, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Como.*

SIRE!

Le ultime elezioni per l'ordinaria rinnovazione del Consiglio comunale di Como ebbero l'effetto d'indebolire notevolmente la maggioranza, senza che l'opposizione, benchè aumentata di numero, sia in grado di assumere il potere.

Sindaco e Giunta, conosciutone il risultato, ritenendo di non poter più rimanere in carica, presentarono le loro dimissioni; ed i tentativi ripetutamente fatti per la loro surrogazione, sono rimasti infruttuosi, non avendo nelle relative votazioni nessuno dei candidati riportato il numero dei voti prescritto.

Per togliere il comune dallo stato di crisi in cui versa, occorre procedere allo scioglimento del Consiglio comunale per dar modo al corpo elettorale, di costituire una rappresentanza omogenea che valga a risolvere le questioni che interessano quella cittadinanza e a ridonare al municipio il suo normale funzionamento.

Provvede a questo intento lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Agusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Como, in provincia di Como, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Luigi Molinari è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione carceraria.

Con R. decreto del 16 giugno 1904:

Tarantella Vincenzo, cappellano nell'amministrazione carceraria, collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età, a decorrere dal 1° luglio 1904.

Con R. decreto del 25 luglio 1904:

Rettificate le generalità del predetto cappellano in Michele Tarantello.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 21 luglio 1904:

Coop cav. Giovanni, maggior generale ispettore delle truppe del genio, collocato in posizione ausiliaria.

Con R. decreto del 1° agosto 1904:

Somano di Saint Cergues conte bar. Giuseppe, maggior generale comandante brigata Umbria, esonerato dall'anzidetto comando e collocato a disposizione.

Calza cav. Pio, colonnello comandante 30 fanteria, promosso maggiore generale e nominato comandante brigata Umbria.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 1° agosto 1904:

Salvadori cav. Guido, tenente colonnello, capo ufficio comando corpo stato maggiore, promosso colonnello, continuando nell'anzidetta carica.

Con determinazione ministeriale dell'11 agosto 1904:

Zupelli cav. Vittorio, tenente colonnello addetto comando corpo stato maggiore, nominato capo di stato maggiore comando divisione militare Napoli.

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto del 3 luglio 1904:

Rusconi Francesco, tenente legione Milano, collocato in posizione ausiliaria.

Con R. decreto dell'8 luglio 1904:

Ardoino cav. Pietro, colonnello comandante legione Firenze — Valcuroni cav. Pietro, id. id. id. Bari, collocati in posizione ausiliaria.

Arma di fanteria.

Con R. decreto dell'8 luglio 1904:

Cestari-Rusteghello Carlo, capitano, cessa di essere a disposizione del Ministero Affari Esteri.

Ghigliotti Francesco, id. in aspettativa — Lelli Giulio, id. id. — Errera Giovanni, id. id., richiamati in servizio.

Gatti Euclide, id. 61 fanteria — Vacca Luigi, id. 65 id., collocati in aspettativa.

Monticelli Carlo, tenente 4 bersaglieri — Neri Alberto, id. 7 alpini, dispensati, per loro domanda, dal servizio attivo permanente.

Con R. decreto del 18 luglio 1904:

Caruso Giosuè, capitano 7 fanteria, esonerato dalla carica di sostituto ufficiale istruttore aggiunto nei tribunali militari.

Con R. decreto del 25 luglio 1904:

Criscuolo Pietro, id. in aspettativa, richiamato in servizio 78 fanteria.

Con R. decreto del 1° agosto 1904:

Manglaviti cav. Agostino, tenente colonnello di stato maggiore, promosso colonnello nell'arma di fanteria e nominato comandante 30 fanteria.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 16 luglio 1904:

Marcon Parisio, capitano scuola cavalleria, collocato in posizione ausiliaria.

Con R. decreto del 28 luglio 1904:

Slinger Guido sottotenente reggimento cavalleggeri di Lucca, collocato in aspettativa.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto dell'8 luglio 1904:

De Dominicis cav. Cesare, maggiore reggimento artiglieria a cavallo — Mataro cav. Pietro, capitano 10 artiglieria campagna (treno), collocati in posizione ausiliaria.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 23 luglio 1904:

Monsacchi cav. Augusto, capitano 25 fanteria, trasferito nel ruolo del personale permanente dei distretti e destinato distretti Barletta.

Con R. decreto del 18 luglio 1904:

Tanfani nobile Francesco, colonnello comandante distretto Parma — Monsacchi cav. Augusto, capitano distretto — Barletta. Notarbartolo cav. Giovanni id. id. Trapani, collocati in posizione ausiliaria.

Con R. decreto del 21 luglio 1904:

Cillocco cav. Vincenzo, capitano 1° genio, trasferito nell'arma di fanteria, e destinato distretto Cuneo.

Con R. decreto del 25 luglio 1904:

Ricchiardi cav. Giacomo, colonnello comandante distretto Forlì, nominato comandante distretto Parma.

Vacca cav. Carlo, maggiore 90 fanteria, destinato distretto Brescia.

Reymond Napoleone, capitano 30 id., id. id. Barletta.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto dell'8 luglio 1904:

Pinto cav. Antonio, colonnello medico direttore scuola applicazione sanità militare, collocato in posizione ausiliaria.

Con R. decreto del 28 luglio 1904:

Lombardo cav. Michele, colonnello medico direttore di sanità militare XI corpo armata, nominato direttore di sanità militare XII corpo armata.

Sforza cav. Claudio, id. id. id. VI id. nominato direttore scuola applicazione sanità militare.

Tenenti colonnelli medici promossi colonnelli medici con la destinazione per ciascuno indicata:

De Furia cav. Ettore, direttore ospedale militare Roma, nominato direttore sanità militare XI corpo armata.

Caporaso cav. Luigi, id. id. Napoli, id. id. id. VI id.

Con determinazione Ministeriale dell'11 agosto 1904:

Bonomo Nicolino, capitano medico 82 fanteria, trasferito direzione sanità militare XI corpo armata.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 25 luglio 1904:

Arnier Adolfo, tenente contabile distretto Sulmona, collocato in aspettativa.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto dell'11 luglio 1904:

Tanfani cav. Emilio, tenente colonnello commissario — Piccinini Vittorio, capitano id. — Rovatti Luigi, maggiore contabile — Granveglione Vito, capitano id., collocati a riposo.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 18 luglio 1904:

Vannini Mario, sottotenente fanteria — Di Furia Vincenzo, id. id., accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 21 luglio 1904:

Longi Luigi, sottotenente fanteria, dispensato da ogni servizio.

Tenore Arnaldo, id. bersaglieri, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 25 luglio 1904:

Chianese Francesco, sottotenente bersaglieri, accettata la dimissione dal grado.

I seguenti allievi della scuola d'applicazione di sanità militare, sono nominati sottotenenti medici di complemento:

Alfonso Luigi, distretto Cefalù — Gallia Amelio, id. Alessandria — Pazzi Ermando, id. Roma — Mei Aldo, id. Ancona — Palumbo Luigi, id. Napoli — Arcarisi Giuseppe, id. Caltanissetta — Speciale Antonino, id. Catania — Modestini Paolo, id. Spoleto — Mancuso Roberto, id. Siracusa — Silingardi Stanislao, id. Modena — Amato Liborio, id. Cefalù — Carreras Roberto, id. Lucca — Secchi Francesco, id. Brescia — Bracco Eduardo, id. Napoli — Matucci Giuseppe, id. Livorno — Potitti Luigi, id. Ivrea — De Berardinis Luigi, id. Aquila — Longo Orazio, id. Catania — Sera Gioachino, id. Roma.

Grosso Vittorio, distretto Torino — Giordano Giuseppe, id. Cefalù — Gaiottino Carlo, id. Torino — Rinaldi Onofrio, id. Nola — Villasanta Giuseppe, id. Cagliari — Braccianti Cino, id. Firenze — D'Anna Augusto, id. Roma — Ajmone Modesto, id. Torino — Cantamessa Gustavo, id. Casale — Barbera Natale, id. Reggio Calabria — Ruggeri Luigi, id. Foggia — Nucci Arturo, id. Napoli — Gamberini Carlo, id. Ravenna — Chironi Pietro, id. Lecce — Mendicini Antonio, id. Catanzaro — Sassone Nicola, id. Potenza — Simula Ubaldo, id. Sassari — Conciatore Domenico, id. Catanzaro — De Napoli Antonio, id. Cosenza — Carriero Leonardo, id. Potenza — Canevazzi Umberto, id. Modena — Dell'Orso Giovannandrea, id. Aquila — Funaioli Giulio, id. Siena — Correra Francesco, id. Caserta — Basso Pietro, id. Foggia — Confalonieri Luigi, id. Monza — Cataldi Pasquale, id. Frosinone — Bancale Raffaele, id. Benevento — Berardelli Eugenio, id. Catanzaro — Gianelli Angelo, id. Massa — Bianchini Giovanni, id. Chieti.

Vannutelli Federico, distretto Roma — Cannobbio Agostino, id. Voghera — Casuccio Giuseppe, id. Girgenti — D'Agostino Eliseo, id. Salerno — Finazzi Giovanni, id. Girgenti — Marasco Giovanni, id. Catanzaro — Della Cella Faustino, id. Piacenza — Barusso Vittorio, id. Ivrea — Staurenghi Antonio, id. Milano — Oreste Gustavo, id. Napoli — Canzaniello Vitale, id. Napoli — Marcorelli Giulio, id. Macerata — Bertani Odoardo, id. Reggio Emilia — Franchetti Augusto, id. Firenze — Demelas Antonio, id. Cagliari — Ugolotti Andrea, id. Parma — Sacchetti Luigi, id. Napoli — Niccoli Carmine, id. Catanzaro — Ruggeri Giovanni, distretto Messina — Bandettini Francesco, id. Genova — Bonadonna Antonino, id. Girgenti — Borelli Giacomo, id. Genova — Dossena Luigi, id. Brescia — Migliacci Giovanni, id. Campagna — Reverdini Beno, id. Milano — Fugazzotto Salvatore, id. Messina — Castriota-Scanderberg, id. Lecce.

Venditti Pasquale, distretto Frosinone — Giardini Pietro, id. Milano — Camisani Alessandro, id. Brescia — Martini Gio. Battista, id. Savona — Pollara Dante, id. Girgenti — Scognamiglio Gennaro, id. Livorno — Candela Mercurio, id. Campobasso — Anselmi Ignazio, id. Savona — Bonfante Francesco, id. Verona — Russi Luigi, id. Foggia — Camarrone Alfredo, id. Palermo — Tavella Albino, id. Voghera — De Lillo Giuseppe, id. Foggia — Vercellotti Domenico, id. Vercelli — Vecchi Michele, id. Reggio Emilia — Saggese Alberto, id. Napoli — Galasso Francesco, id. Castrovillari — Mancini Oreste, id. Caserta — Bettineschi Lodovico, id. Brescia — Rasia Dal Polo Egisto, id. Vicenza — Longo Pasquale, id. Catania — Caffaratto Gio. Battista, id. Pinerolo — Arbore Pasquale, id. Barletta — Cocci Giovanni, id. Arezzo — Spampinato Salvatore, id. Catania — Baldelli Diego, id. Modena — Caso Michele, id. Campagna — Maltese Antonio, id. Caserta — Cannata Sebastiano, id. Cefalù — Zanetti Giovanni, id. Cremona — Mastrolonardo Vincenzo, id. Bari.

Calimani Donato, distretto Venezia — Mascari Salvatore, id. Caltanissetta — Porfidia Giuseppe, id. Caserta — Viganò Mario, id. Milano — Squarcia Annibale, id. Parma — Gazzi Raffaele id. Foggia — De Maffutiis Giulio, id. Campagna — Moroni Giuseppe, id. Brescia — Mindelli Giuseppe, id. Lecce — Veneruso Pasquale, id. Napoli — Corbellini Amilcare, id. Pavia — Consolo Vincenzo, id. Catania — Della Pergola Raffaello, id. Ancona — Moschetti Alfredo, id. Perugia — Merlo Cesare, id. Padova — Geva Vincenzo, id. Savona — Milesi Giovanni, id. Torino — Cherubini Vincenzo, id. Orvieto — Crapuzzi Giuseppe, id. Bari — Ortolani Giovanni, id. Ravenna — Di Donna Pasquale, id. Napoli — Gatti Ermenegildo, id. Bari — Tinelli Raffaele, id. Bari — Chinnarulo Nicola, id. Bari — Puglisi-Allegra Placido, id. Messina — Remotti Giovanni Battista, id. Voghera — Covatta Luigi, id. Campobasso — Callori Di Moncestino Vincenzo, id. Torino.

Plaisant Attilio, distretto Cagliari — Forti Nemo, id. Siena — Soresi Angelo, id. Torino — Pistilli Alberto, id. Teramo — Gallo Carmine, id. Benevento — Silvestre Antonio, id. Caserta — D'Onghia Filippo, id. Taranto — Nardone Francesco, id. Gaeta — Borgia Vincenzo, id. Caserta — Carli Giuseppe, id. Savona — Antinozzi Alberto, id. Benevento — Amico Salvatore, id. Siracusa — Capozzi Angelo, id. Benevento — Lella Domenico, id. Taranto — Scuri Giuseppe, id. Pavia — Ramoino Francesco, id. Savona — Beggiato Michelangelo, id. Vicenza — Riccitelli Antonio, id. Teramo — Savino Giuseppe, id. Nola — Penna Placido, id. Reggio Calabria — Mucci Anchise, id. Chieti — Meneghini Luigi, id. Padova — Mathieu Arturo, id. Cagliari — Gorga Giuseppe, id. Campagna — Franzi Cesare, id. Varese — Clerico Vincenzo, id. Chieti.

Con R. decreto del 28 luglio 1904:

Tamburrino Vincenzo, sottotenente medico, dispensato da ogni servizio.

Dosi Vittorio, tenente commissario, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 18 luglio 1904:

Revelli cav. Samuele, maggiore medico, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 25 luglio 1904:

Simeoni cav. Luigi, tenente colonnello fanteria — Laganà Augusto, tenente id., accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 28 luglio 1904:

Grossi Carmine, capitano medico, accettata la dimissione dal grado.

Tombellini Francesco, nominato sottotenente contabile nella milizia territoriale.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 18 luglio 1904:

Matano Mattia, sottotenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Zuddas cav. Vincenzo, tenente colonnello medico, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 25 luglio 1904:

Verdun dei signori di Cantogno nob. Domenico, colonnello carabinieri reali, dispensato da ogni servizio.

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi, il 1° ottobre p. v.:

a) per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1874, ascritti alla milizia mobile di artiglieria da campagna, compreso il treno, (eccettuati quelli provenienti dall'arma di cavalleria), appartenenti ai distretti di: Alessandria (solo circondario di Alessandria), Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Brescia, Casale, Castrovillari, Cremona, Foggia, Ivrea, Lecce, Lecco, Lodi, Mantova, Massa, Milano, Mondovì, Parma, Pavia (solo circondario di Mortara), Piacenza, Pinerolo, Potenza, Torino e Vercelli;

i militari di 1ª categoria delle classi 1878 e 1879 ascritti all'artiglieria da campagna compreso il treno appartenenti ai distretti di: Ascoli Piceno, Bari, Barletta, Castrovillari, Catanzaro, Lecce e Potenza;

i militari di 1ª categoria della classe 1880, ascritti all'artiglieria da campagna, compreso il treno, appartenenti ai distretti di: Alessandria, Ascoli Piceno, Bari, Barletta, Benevento, Casale, Castrovillari, Catanzaro, Cremona, Gaeta, Genova, Lecce Lodi, Mantova, Massa, Milano, Mondovì, Novara, Perugia, Piacenza, Pinerolo, Potenza, Spoleto, Torino e Vercelli;

i militari di 1ª categoria della classe 1874, ascritti alla milizia mobile del reggimento di artiglieria a cavallo, compreso il treno (eccettuati quelli provenienti dall'arma di cavalleria), appartenenti ai distretti di: Arezzo, Barletta, Bologna, Brescia, Chieti, Firenze, Lodi, Lucca, Modena, Napoli, Padova, Parma, Perugia, Reggio Emilia, Roma, Teramo, Udine, Vercelli, Verona e Vicenza;

b) per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1877 dell'esercito permanente e della classe 1873 di milizia mobile, ascritti al genio, *specialità telegrafisti* classificati quali *trasmettitori*, appartenenti a tutti i distretti del Regno.

Alle predette chiamate dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile delle specialità ivi indicate ed appartenenti ai distretti compresi nelle chiamate stesse, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimente chiamati alle armi:

c) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati negli anni 1874, 1878, 1879 e 1880, effettivi ai reggimenti di artiglieria da campagna (compreso il treno);

d) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati nell'anno 1874, effettivi al reggimento di artiglieria a cavallo (compreso il treno);

e) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati negli anni 1873 e 1877, effettivi al 3° reggimento genio, e destinati in caso di mobilitazione alle compagnie telegrafisti.

Alle chiamate di cui ai precedenti comma *c*), *d*) ed *e*), dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle armi e specialità ivi indicate, che furono temporaneamente esentati dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta nello scorso anno.

Tutti gli ufficiali richiamati, poi, sono avvertiti che, a mente del n. 54 del nuovo regolamento per le licenze, ove debbano recarsi all'estero per rimanervi oltre il giorno nel quale ha luogo la chiamata, debbono richiedere la preventiva autorizzazione del Ministero, con una motivata domanda da rivolgersi ai comandanti di corpo dai quali dipendono per ragione di residenza, non oltre il decimo giorno precedente a quello in cui dovrebbero presentarsi.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni.*

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo nelle ore del mattino del giorno *1° ottobre p. v.*

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi nelle prime ore del mattino del giorno suindicato munito del foglio di congedo e del libretto personale, ove siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale qualora ne siano sprovvisti.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino del giorno suindicato, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà delle indennità di trasferta.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente, o di milizia mobile, a seconda che appartengano all'uno o all'altra.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità (dell'esercito permanente se ascritti alle classi 1877, 1878, 1879, o 1880; della milizia mobile se appartenenti alle classi 1873 o 1874) quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla suindicata prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovino, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità, quei militari richiamati che, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvî concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 0[0 degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 116 dell'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con R. decreto 13 luglio 1903;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno ovvero nell'anno corrente; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente all'anno in cui si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, al comando di questo distretto il proprio libretto di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi lo riceveranno in restituzione, prima del giorno stabilito per la presentazione e con la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Saranno pure dispensati dalla chiamata quei militari delle classi 1873 e 1877 ascritti alla specialità *telegrafisti* del genio, i quali in appositi esami dimostrino di essersi mantenuti al corrente della pratica professionale.

Tali esami, limitati alla parte pratica del ricevimento e della trasmissione, con apparati telegrafici elettrici ed ottici, avranno luogo nei giorni 12, 13 e 14 settembre p. v. presso la sede o presso i distaccamenti del 3º reggimento genio in Firenze, Messina, Ozieri, Piacenza, Roma e Verona e presso i distretti militari di Ancona, Bari, Milano, Napoli e Torino.

Quelli dei detti militari che aspirano alla dispensa dalla chiamata dovranno presentarsi, a proprie spese, in uno dei tre giorni suindicati, nelle località e presso i corpi di sovra menzionati per essere sottoposti ai relativi esami. — Si avverte che, per accertare l'identità personale, i militari di cui trattasi dovranno presentare il foglio di congedo, o, qualora l'avessero smarrito, apposito foglio di riconoscimento, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, e munito, fra altro, della loro firma, autenticata dal sindaco stesso. A coloro che in tali esami saranno dichiarati idonei verrà rilasciata apposita dichiarazione di dispensa dalla chiamata; i dichiarati non idonei dovranno invece presentarsi alle armi nel giorno per essi stabilito.

9. Per ordine del Ministro della Guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

10. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei Comuni capoluoghi di provincia, di circondario, o di distretto amministrativo	Negli altri Comuni
Per la moglie . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro	0,25	0,20

I militari richiamati che, trovandosi nelle sovraccennate condizioni di famiglia, credano di poter ottenere il soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

11. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che, senza giustificati motivi, ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con gastighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di otto giorni.

12. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Li...... agosto 1904.

Il comandante del distretto.

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovano in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Notificazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nel comune di Cerreto Castello, in provincia di Novara, è stato con decreto odierno esteso a detto comune il divieto di esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

Roma, 20 agosto 1904.

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPO

Monte Pensioni per gl' inse

ELENCO degli assegni di riposo ad ex-insegnanti, loro vedove ed orfani, conferiti dal

Numero d'ordine	COGNOME NOME E PATERNITÀ	SEDE DELL'ULTIMO INSEGNAMENTO	
		Comune	Provincia
5193	Martinelli Caterina fu Giovanni	Costa Volpino	Bergamo
5194	Gaudenzi ved. Alippi Teresa fu Antonio	Urbino	Pesaro
5195	Maiolani in Zubiani Maddalena fu Giacomo	Sondalo	Sondrio
5196	Del Vecchio in Smurro Maria Teresa fu Leonardo	Ruvo di Puglia	Bari
5197	Sacchetti Antonio fu Pietro Emidio	Notaresco	Teramo
5198	Setaro Concetta di Ruggero ved. del maestro Vicinanza	Montecorvino Ravella	Salerno
5199	Terrone Susanna fu Mauro ved. del maestro La Tegola	Terlizzi	Bari
5200	Bontempi Luigi fu Fortunato	Barfo	Brescia
5201	Contiula di Priusio Giovanni fu Girolamo	Preone	Udine
5202	Piazza Lucia Maria fu Luigi	Sorgà	Verona
5203	Malaffo Domenica fu Lorenzo	San Mauro di Saline	Verona
5204	Stropeni Maria fu Nicola	Olcio	Como
5205	Ligabue in Bordini Elvira fu Michele	Mirandola	Modena
5206	Cassotti Carolina fu Cristoforo, ved. del maestro pensionato Sangaletti	Curnasco	Bergamo
5207	Orfani della maestra Randi	Rocca San Casciano	Firenze
5208	Brignone in Berruti Maria fu Antonio	Cairo Montenotte	Genova
5209	Valsecchi in Torniamenti Giuseppina fu Carlo	San Giovanni alla C.	Como
5210	Orfani della maestra Conterio	Abbiategrasso	Milano
5211	Salvetti Lorenzo fu Tranquillo.	Brentino	Verona
5212	Moscheni Ancilla fu Lorenzo	Stezzano	Bergamo
5213	Panzeri Pietro Giuseppe fu Luigi	Imbersago	Como
5214	Moriconi Antonia fu Angelo, ved. del maestro pensionato Bianconi	Sarnano	Macerata
5215	Rovati Maria Carolina fu Paolo, ved. del maestro Quirici	Arena Pò	Pavia
5216	Biagini Clotilde fu Vincenzo, ved. del maestro Nicolosi	Cerreto Guidi	Firenze
5217	Orfani della maestra Verga Erminia in Alemi	Sasso Castalda	Potenza
5218	Magoni Cherubina fu Pietro	Servino	Bergamo
5219	Ianin Maria Rosa fu Bartolomeo	Arnaz	Torino
5220	Artesi in Ursetti Teresina fu Giuseppe.	Serra Stretta	Catanzaro
5221	Ferla Luigia Adele fu Francesco	Paderno Bugnano	Milano
1582	Eredi della maestra Da Re Maria	Pevegliano	Treviso
1583	Eredi del maestro Imbriani Giuseppe	Novoli	Lecce
1584	Carlevaris Dorina fu Gaspare ved. del maestro Gino.	Nizza Monferrato	Alessandria
1585	Puppi Viitorio fu Giovanni	Breganze	Vicenza

SITI E PRESTITI E DELLE GESTIONI ANNESSE

gnanti nelle scuole pubbliche elementari

Consiglio di amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti, in adunanza del 14 giugno 1904.

DATA		ASSEGNI CONFERITI				
		PENSIONI				
nella quale la domanda di assegno di riposo pervenne all'amministrazione del Monte-pensioni	di decorrenza dell'assegno di riposo	In base al testo unico 30 dicembre 1897, n. 597 — Fino al 31 dicembre 1902	In base alla legge 19 febbraio 1903, n. 53 — Dal 1° gennaio 1903	Aumento annuo lordo	Capitalizzate	Indennità
17 marzo 1904	1 gennaio 1904	—	596 43	—	—	—
10 maggio »	1 gennaio »	—	960 —	—	—	—
31 maggio »	1 novembre 1903	—	646 09	—	—	—
31 gennaio »	1 marzo »	—	300 —	—	—	—
7 marzo »	1 ottobre »	—	840 —	—	—	—
20 febbraio »	17 settembre 1902	111 89	150 —	38 11	—	—
13 febbraio »	8 settembre 1903	—	340 87	—	—	—
15 aprile »	1 novembre »	—	300 —	—	—	—
9 aprile »	16 ottobre 1902	—	201 20	—	—	—
30 maggio »	1 novembre 1903	—	300 —	—	—	—
30 maggio »	21 febbraio 1904	—	200 —	—	—	—
17 marzo »	1 ottobre 1903	—	300 —	—	—	—
14 marzo »	1 ottobre »	—	300 —	—	—	—
17 gennaio »	26 dicembre »	—	532 02	—	—	—
1 aprile »	29 dicembre »	—	150 —	—	—	—
8 febbraio »	1 ottobre »	—	300 —	—	—	—
10 maggio »	1 novembre »	—	316 53	—	—	—
25 gennaio »	31 gennaio »	—	150 —	—	—	—
6 giugno »	1 gennaio 1904	—	840 —	—	—	—
7 giugno »	1 novembre 1903	—	842 29	—	—	—
6 maggio »	16 ottobre »	—	474 18	—	—	—
26 maggio »	12 aprile 1904	—	176 98	—	—	—
27 maggio »	1 marzo »	—	264 48	—	—	—
5 maggio »	9 ottobre 1903	—	173 38	—	—	—
18 ottobre 1903	18 settembre »	—	150 —	—	—	—
17 marzo 1904	1 novembre »	—	300 —	—	—	—
5 aprile »	16 ottobre »	—	672 —	—	—	—
15 febbraio »	1 ottobre »	—	240 —	—	—	—
19 marzo »	1 marzo 1904	—	200 —	—	—	—
6 aprile »	—	—	—	—	—	1,070 18
19 aprile »	—	—	—	—	—	1,366 30
7 maggio »	—	—	—	—	—	622 44
14 gennaio »	—	—	—	—	—	769 48

Numero d'ordine	COGNOME NOME E PATERNITÀ	SEDE DELL'ULTIMO INSEGNAMENTO	
		Comune	Provincia
1586	Aiello Antonio fu Natale	Petralia Soprana	Palermo
1587	Marzola Paolo fu Giuseppe	Buso Sarzano	Rovigo
1588	Angelini Maria fu Giovanni, ved. del maestro Antonella.	Morrovalle	Macerata
1589	Parmigiani in Poggi Elena fu Giuseppe	Briosco	Milano
1590	Giavitto-Bonapera Angelina di Antonio.	Paluzza	Udine
1591	Zavanella in Barilli Ida fu Giuseppe	Mantova	Mantova
1592	Abela in Crisafi Giuseppina fu Cristoforo	Terranova di Sicilia	Caltanissetta
1593	Carletti Artemisia di Aristide ved. del maestro Fulvi	Montebaroccio	Pesaro
1594	Eredi della maestra Ugolini Sofia	Castelgiorgio	Perugia
1595	Caracciolo Maria Giuseppa fu Panfilo ved. del maestro Leccese	Sulmona	Aquila
1596	Perpoli Aurora fu Domenico ved. del maestro Salmoria	Castelfiorentino	Firenze
1597	Bianchini fu Pietro ved. del maestro Concina	Roma	Roma

Roma, addì 1° luglio 1904.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,213,347 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 130, al nome di De Divitiis *Giuseppina* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Antonio Rosito, domiciliata a Baronissi (Salerno), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a De Divitiis *Maria-Giuseppa* fu Giuseppe, minore, ecc. come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 agosto 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,326,165 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 500, al nome di *Tavaglio* Luigia di Carlo, domiciliata in Alba (Cuneo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Travaglio* Luigia di Carlo, nubile, domiciliata in Alba (Cuneo), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 agosto 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè:

N. 1,319,850 - 1,319,851 - 1,319,847 - 1,319,848 - 1,319,849 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale rispettivamente per L. 65 - 65 - 125 - 125 - 125:

1° al nome di Maramotti Adelia di Vittorio, minorenne, sotto la patria potestà del padre domiciliata in Cremona;

2° al nome di Maramotti Cesarina di Vittorio, minorenne, sotto la patria potestà del padre domiciliata in Cremona;

3° Caporali Francesco fu Achille, domiciliato in Cremona;

4° Caporali Carolina fu Achille, nubile, domiciliata in Cremona;

5° Caporali Selene fu Achille moglie di Antonioli Uberto fu Uberto domiciliata in Cremona tutte vincolate di usufrutto vitalizio a favore di Ferrari *Giuditta* fu *Domenico vedova di Bodini Giuseppe* domiciliata in Cremona furono così vincolate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione

DATA		ASSEGNI CONFERITI				
		PENSIONI				
nella quale la domanda di assegno di riposo pervenne all'amministrazione del Monte-pensioni	di decorrenza dell'assegno di riposo	In base al testo unico 30 dicembre 1894, n. 597. Fino al 31 dicembre 1902	In base alla legge 19 febbraio 1903, n. 53. Dal 1° gennaio 1903	Aumento annuo lordo	Capitalizzate	Indennità
6 agosto 1903	—	—	—	—	—	968 71
7 settembre »	—	—	—	—	—	1,309 79
23 aprile 1904	—	—	—	—	—	667 09
12 maggio »	—	—	—	—	—	791 56
15 maggio »	—	—	—	—	—	772 47
21 marzo »	—	—	—	—	—	973 11
12 aprile »	—	—	—	—	—	1,454 35
8 giugno »	—	—	—	—	—	470 26
1 marzo »	—	—	—	—	—	1,334 58
2 marzo »	—	—	—	—	—	847 63
14 marzo »	—	—	—	—	—	695 27
16 gennaio 1902	—	—	—	—	—	519 58
Totali . . L.		111 89	11,216 45	—	—	14,632 09

Il Direttore Generale della Cassa Depositi e Prestiti
Amministratore del Monte
VENOSTA.

del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece vincolarsi a favore di Ferrari *Giulia* fu Domenico vedova di Bodini Giuseppe vera usufruttuaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 22 agosto 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *Pubblicazione*).

Il signor Gatti Stefano di Giuseppe, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 5302 ordinale, n. 7125 di protocollo e n. 25,537 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Torino, in data 8 giugno 1904, in seguito alla presentazione di un assegno provvisorio della rendita complessiva di L. 1,17, Consolidato 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1904.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Gatti Stefano di Giuseppe, il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 17 agosto 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *Pubblicazione*).

Il sig. Rosso Francesco fu Michele ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 24 ordinale, n. 1117 di protocollo e n. 3479 di posizione, statagli rilasciata dall'Intendenza di finanza di Cuneo in data 5 luglio 1904, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 30, Consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1904, n. 1,237,715, intestato al predetto Rosso Francesco.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al sig. Bertolino Alessandro fu Matteo, quale incaricato, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 22 agosto 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 23 agosto in lire 100.00.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

[illegible]

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti

nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

22 agosto 1904.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	104,05 22	102,05 22	103,47 61
4 % *netto*	103 82 50	101,82 50	103,24 89
3 ½ % *netto*	101,66 56	99,91 56	101,16 16
3 % *lordo*	73.50	72 30	72,55 24

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Notificazione di concorso per l'ammissione nel personale della carriera amministrativa e di ragioneria del Ministero della Marina

È aperto un concorso a quindici posti per l'ammissione nel personale della carriera amministrativa e di ragioneria del Ministero della Marina

Cinque dei posti anzidetti sono riservati a giovani muniti di laurea in giurisprudenza, conseguita in una Università dello Stato o del diploma finale del R. Istituto di scienze sociali *Cesare Alfieri* in Firenze; cinque a giovani muniti di diploma di perito ragioniere, rilasciato da un R. Istituto tecnico del Regno; cinque infine promiscuamente ad ufficiali appartenenti ai Corpi militari della R. Marina (esclusi quelli del Corpo reale equipaggi) i quali contino almeno 5 anni di servizio come ufficiali, e ad impiegati del personale amministrativo delle capitanerie di porto, che contino almeno 5 anni di servizio in tale qualità e sieno muniti di licenza liceale o di licenza d'Istituto tecnico.

Le condizioni che, oltre al titolo di studi, si richiedono per la ammissibilità agli esami, sono le seguenti:

1° essere cittadino italiano;

2° essere di condotta incensurata;

3° aver compiuto gli anni 18 e non oltrepassato i 27: il limite massimo d'età è elevato a 30 anni per quegli aspiranti, i quali abbiano prestato servizio utile a pensione nella R. Marina, o nel R. Esercito, od in un'Amministrazione dello Stato.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero anzidetto, secondo il programma (unico per tutte le categorie di concorrenti) in appresso descritto, e incominceranno il 24 ottobre 1904.

Il tempo utile per la presentazione delle domande e dei relativi documenti è stabilito a tutto il 30 settembre 1904.

Le domande, in carta da bollo da L. 1,20, indirizzate al Ministero della Marina (Ufficio dei personali civili) dovranno essere stese di tutto pugno degli aspiranti, da essi sottoscritte, e contenere l'indicazione della loro residenza.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

A) Per gli aspiranti delle due prime categorie:

a) atto di nascita;

b) atto di cittadinanza italiana;

c) certificato penale di data non anteriore al 1° agosto 1904;

d) diploma di laurea conseguita in una Università dello Stato, o diploma finale del R. Istituto *Cesare Alfieri* di Firenze, o diploma di ragioniere, conseguito in un R Istituto tecnico del Regno.

B) Per gli aspiranti appartenenti al personale amministrativo delle capitanerie di porto: licenza liceale o licenza di Istituto tecnico.

Per gli ufficiali non occorre l'esibizione di alcun documento essi faranno pervenire la domanda pel tramite dell'autorità da cui dipendono.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti. Indipendentemente dai requisiti prescritti, esso si riserva la facoltà di assumere informazioni sulla condotta privata degli aspiranti e di escludere quelli, che dalle notizie avute, risultino non meritevoli di essere ammessi all'esame.

Gli aspiranti ammessi all'esame ne saranno avvisati con lettera ministeriale.

È vietato ai candidati, pena l'esclusione dall'esame, di comunicare fra loro o con persone estranee e di consultare libri o manoscritti, tranne il testo delle leggi ed i vocabolarii di lingue estere.

I concorrenti, che intendano sostenere anche la prova facoltativa su qualche lingua estera, dovranno dichiararlo nella domanda, indicando su quale o su quali di esse intenda essere esaminato: per ogni lingua estera che il candidato dimostri di conoscere correntemente saranno aggiunti due punti alla somma complessiva di quelli riportati negli esami.

Per essere ammesso alla prova orale occorre aver riportato 11[20 in ciascuna delle prove scritte: per essere dichiarato idoneo, occorre riportare almeno 12[20 sul numero complessivo dei punti.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i candidati che, in ciascuna delle tre categorie, abbiano conseguito maggior numero di voti, salvo quanto dispongono gli articoli 4, ultimo capoverso, e 13, 2° capoverso, del R. decreto 26 giugno 1904, n. 309, e salvo i titoli di preferenza, che a parità di punti possa accampare alcuno dei concorrenti, a termini del citato R. decreto.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno classificati in unica graduatoria, senza distinzione di categoria e secondo l'ordine della puntuazione riportata negli esami, salvo sempre, a parità di punti, i titoli di preferenza stabiliti dal predetto R. decreto: essi dovranno prestare servizio a titolo di esperimento, per un periodo non inferiore a tre mesi, in qualità di volontari.

Da tale esperimento sono esonerati i candidati provenienti dai Corpi militari e civili della R. marina, i quali conserveranno il loro grado e corrispondente stipendio fino a che non otterranno la nomina a vice segretario.

Le nomine a vice segretari di 2ª classe saranno fatte man mano che i posti si renderanno vacanti, nell'ordine e secondo le norme stabilite dagli articoli 16 e 17 del citato R decreto.

Compiuto il periodo trimestrale di esperimento, i volontari, che non avranno ancora conseguita la nomina, percepiranno un assegno pari alla metà dello stipendio concesso al grado di vicesegretario di 2ª classe.

I candidati dichiarati idonei, ma classificati oltre il numero dei posti messi a concorso, non potranno accampare alcun diritto ai posti che si rendano in seguito vacanti oltre il numero anzidetto.

Roma, 15 agosto 1904.

Il Ministro
C. MIRABELLO.

Programmi di esami per l'ammissione nel personale dell' Amministrazione centrale della marina (carriera amministrativa e di ragioneria).

Prove scritte.

Un tema sopra una delle materie indicate nel 1° gruppo delle prove orali, a scelta della Commissione.

Un tema sopra una delle materie indicate nel 2° gruppo delle prove orali, a scelta della Commissione.

Prova facoltativa di lingue straniere.

Prove orali.

1° Gruppo.

1. Letteratura e storia d'Italia — Geografia commerciale.
2. Ordinamenti marittimi — Legislazione marittima italiana — Codice della marina mercantile — Cenni di legislazione marittima comparata.
3. Codice di commercio per la parte riguardante la cambiale ed il commercio marittimo.
4. Leggi complementari della marina mercantile — Emigrazione — Provvedimenti a favore della marina mercantile — Servizio dei porti — Cenni sulla legge di sanità marittima.
5. Cenni sull'organizzazione della marina militare — Amministrazione centrale — Consiglio superiore di marina — Ordinamento dei dipartimenti marittimi ed uffici che li costituiscono — Arsenali — Istituti militari marittimi — Corpi militari — Stato degli ufficiali — Corpo RR. equipaggi — Leva di mare — Personali civili della R. marina — Servizio della flotta — Giustizia speciale militare.

2° Gruppo.

1. Nozioni di diritto civile e penale — Pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale — Delle persone — Distinzione dei beni — Nozioni generali sulla proprietà e sul possesso — Nozioni generali sul diritto successorio — Testamenti militari — Obbligazioni e contratti in genere — Prescrizione — Reati e pene in generale — Cenni generali sulla classificazione dei delitti — Delitti contro la pubblica amministrazione.
2. Principî di diritto costituzionale, amministrativo ed internazionale.
3. Cenni di diritto marittimo pubblico e privato.
4. Cenni di economia politica, di scienza della finanza e della legislazione del lavoro.
5. Amministrazione del patrimonio dello Stato — Le entrate e le spese dello Stato — Contratti — Agenti dell'amministrazione che maneggiano i valori dello Stato — Bilancio.

3° Gruppo.

1. Proporzioni dirette ed inverse — Regola del tre — Interesse e sconto semplice — Interesse e sconto composto — Ragguagli di tempo, d'interesse e di sconto.
2. Regola di ripartizione proporzionale — Regola di società semplice e composta — Annualità — Ammortamenti.
3. Misure estere — Ragguaglio alle misure metriche decimali e viceversa — Sistemi monetari esteri — Parità monetarie — Aggio alla moneta metallica — Riduzione delle varie monete al sistema decimale e viceversa — Computo delle monete.
4. Fondi pubblici — Debito pubblico consolidato — Debito fluttuante — Emissione di rendita — Conversione — Titoli del debito pubblico — Buoni del Tesoro — Cenni sui fondi pubblici esteri — Fondi privati — Azioni ed obbligazioni — Computi sui fondi pubblici e privati.
5. Sistemi di scritturazione commerciale coi metodi della partita semplice e doppia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
MIRABELLO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso per titoli a cattedre di agraria e computisteria agraria ed estimo nei RR. istituti tecnici.

È aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un concorso per titoli a cinque posti di professore reggente di agraria e computisteria agraria ed estimo nei RR. istituti tecnici, con lo stipendio di annue L. 2200.

Chi voglia prender parte al concorso dovrà presentare al Ministero (Divisione per l'istruzione secondaria tecnica) non più tardi del 10 settembre 1904, la domanda in carta bollata da L. 1,20 e i seguenti documenti:

1° Titolo di abilitazione conseguito in un pubblico istituto (a norma dell'art. 1 del R. decreto 8 novembre 1901, n. 470) accompagnato dallo specchietto dei voti ottenuti negli esami, o di abilitazione definitiva conseguita per titoli (a norma dell'art. 3 del R. decreto 8 marzo 1903, n. 134);

2° Fede di nascita;

3° Certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da ogni imperfezione fisica atta ad impedire il pieno ed efficace adempimento dei doveri di insegnante;

4° Certificato negativo di penalità;

5° Certificato di specchiata moralità;

6° Certificato di cittadinanza italiana, salvo i casi di dispensa di cui all'art. 225 della legge 13 novembre 1859, n. 3725;

7° Cenno riassuntivo, in carta semplice, degli studî fatti e della carriera didattica percorsa;

8° Elenco, in carta semplice, di tutti i documenti uniti alla domanda.

Ai documenti citati, i concorrenti potranno aggiungere tutti quei titoli scientifici o scolastici che crederanno opportuni e le pubblicazioni. Le opere manoscritte sono escluse.

I certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5 dovranno essere di data posteriore al 15 agosto 1904.

Sono dispensati dal presentare i certificati 4, 5 e 6 i concorrenti che hanno già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni dello Stato.

Non sarà ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1904 avrà superato l'età di 40 anni, a meno che si tratti di persona che trovisi in servizio attivo nelle Amministrazioni dello Stato con diritto alla pensione, oppure che abbia già prestato servizio governativo utile per la pensione, per un tempo non inferiore alla eccedenza sui 40 anni.

Saranno dichiarati eleggibili per gli effetti del presente concorso i primi cinque concorrenti classificati dalla Commissione giudicatrice, e a loro saranno conferiti, per ordine di merito, i posti di ruolo, a mano a mano che si renderanno vacanti durante gli anni scolastici 1904-905 e 1905-906.

La Commissione giudicatrice, designando i cinque vincitori del concorso, formerà con gli altri meglio classificati una seconda graduatoria di non oltre otto candidati, nella quale il Ministero sceglierà, per ordine di merito, gl'insegnanti cui affidare incarichi fuori ruolo e con rimunerazione nei corsi completi ordinari od aggiunti sino all'apertura di un nuovo concorso.

Chi, giunto il suo turno per la nomina, non accetterà entro cinque giorni la residenza offertagli o non vi si recherà effettivamente entro quindici, s'intenderà decaduto definitivamente da ogni diritto derivante dal presente concorso.

I concorrenti prescelti, per ottenere la nomina, dovranno rinunziare a qualunque altro ufficio, riservandosi il Ministero di giudicar caso per caso se potranno godere dei beneficî consentiti dalla legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi, subordinatamente alla disposizione contenuta dall'articolo 3 (ultimo capoverso) della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Coloro che furono assunti in servizio senza prova di concorso, quali incaricati con retribuzione dovranno partecipare a questa gara ed ottenere il collocamento almeno nella seconda graduatoria per potere aspirare alla conferma nell'incarico per l'anno scolastico venturo.

Non si terrà conto alcuno delle domande che giungeranno al Ministero dopo il 15 settembre 1904, o che non saranno accompa-

gnate da tutti i documenti richiesti, nè di quelle corredate da qualche documento irregolare o incompleto.

Roma, 6 agosto 1904.

Il Ministro
2 ORLANDO.

Concorso per titoli a cattedre di diritto e legislazione rurale nei RR. istituti tecnici.

È aperto in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, un concorso per titoli a quattro posti di professore reggente di diritto e legislazione rurale nei RR. istituti tecnici, con lo stipendio di annue L. 2200.

Chi voglia prender parte al concorso dovrà presentare al Ministero (Divisione per l'istruzione secondaria tecnica), non più tardi del 15 settembre 1904, la domanda in carta bollata da L. 1,20 e i seguenti documenti:

1° Titolo di abilitazione conseguito in un pubblico istituto (a norma dell'art. 1 del R. decreto 8 novembre 1901, n. 470), accompagnato dallo specchietto dei voti ottenuti negli esami, o di abilitazione definitiva conseguita per titoli (a norma dell'art. 3 del R. decreto 8 marzo 1903, n. 134);

2° Fede di nascita;

3° Certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da ogni imperfezione fisica atta ad impedire il pieno ed efficace adempimento dei doveri di insegnante;

4° Certificato negativo di penalità;

5° Certificato di specchiata moralità;

6° Certificato di cittadinanza italiana, salvo i casi di dispensa di cui all'art. 225 della legge 13 novembre 1859, n. 3725;

7° Cenno riassuntivo, in carta semplice, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

8° Elenco, in carta semplice, di tutti i documenti uniti alla domanda.

Ai documenti citati, i concorrenti potranno aggiungere tutti quei titoli scientifici o scolastici che crederanno opportuni e le pubblicazioni. Le opere manoscritte sono escluse.

I certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5 dovranno essere di data posteriore al 15 agosto 1904.

Sono dispensati dal presentare i certificati 4, 5 e 6 i concorrenti che hanno già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni dello Stato.

Non sarà ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1904, avrà superato l'età di 40 anni a meno che si tratti di persona che trovisi in servizio attivo nelle Amministrazioni dello Stato con diritto alla pensione, oppure che abbia già prestato servizio governativo utile per la pensione per un tempo non inferiore alla eccedenza sui 40 anni.

Saranno dichiarati eleggibili per gli effetti del presente concorso i primi quattro concorrenti classificati dalla Commissione giudicatrice e a loro saranno conferiti, per ordine di merito, i posti di ruolo, a mano a mano che si renderanno vacanti durante gli anni scolastici 1904-905 e 1905-906.

La Commissione giudicatrice, designati i quattro vincitori del concorso, formerà con gli altri meglio classificati una seconda graduatoria di non oltre otto candidati, nella quale il Ministero sceglierà per ordine di merito gl' insegnanti cui affidare incarichi fuori ruolo e con rimunerazione nei corsi completi ordinari od aggiunti sino alla apertura di un nuovo concorso.

Chi, giunto il suo turno per la nomina, non accetterà entro cinque giorni la residenza offertagli, o non vi si recherà effettivamente entro quindici, s' intenderà decaduto definitivamente da ogni diritto derivante dal presente concorso.

I concorrenti prescelti, per ottenere la nomina, dovranno rinunziare a qualunque altro ufficio, riservandosi il Ministero di giudicare caso per caso se potranno godere dei beneficî consentiti dalla legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi, subordinatamente alla disposizione contenuta nell'art. 3 (ultimo capoverso) della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Coloro che furono assunti in servizio senza prova di concorso, quali incaricati con retribuzione, dovranno partecipare a questa gara ed ottenere il collocamento almeno nella seconda graduatoria, per potere aspirare alla conferma nell'incarico per l'anno scolastico venturo.

Non si terrà conto alcuno delle domande che giungeranno al Ministero dopo il 15 settembre p. v. o che non saranno accompagnate da tutti i documenti richiesti, nè di quelle corredate da qualche documento irregolare o incompleto.

Roma, 6 agosto 1904.

Il Ministro
2 ORLANDO.

Concorso per titoli a cattedre di economia politica, statistica e scienza della finanza nei RR. istituti tecnici.

È aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un concorso per titoli a sei posti di professore reggente di economia politica, statistica e scienza della finanza nei RR. istituti tecnici, con lo stipendio di annue L. 2200.

Chi voglia prender parte al concorso dovrà presentare al Ministero (Divisione per l'istruzione secondaria tecnica) non più tardi del 15 settembre p. v., la domanda in carta bollata da L. 1,20 e i seguenti documenti:

1° Titolo di abilitazione conseguita in un pubblico istituto (a norma dell'art. 1 del R. decreto 8 novembre 1901, n. 470) accompagnato dallo specchietto dei punti ottenuti negli esami, o di abilitazione definitiva conseguita per titoli (a norma dell'art. 3 del R. decreto 8 marzo 1903, n. 134);

2° Fede di nascita;

3° Certificato medico debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da ogni imperfezione fisica atta ad impedire il pieno ed efficace adempimento dei doveri d'insegnante;

4° Certificato negativo di penalità;

5° Certificato di specchiata moralità;

6° Certificato di cittadinanza italiana, salvo i casi di dispensa di cui all'art. 225 della legge 13 novembre 1859, n. 3725;

7° Cenno riassuntivo, in carta semplice, degli studî fatti e della carriera didattica percorsa;

8° Elenco, in carta semplice, di tutti i documenti uniti alla domanda.

Ai documenti citati i concorrenti potranno aggiungere tutti quei titoli scientifici o scolastici che crederanno opportuni e le pubblicazioni. Le opere manoscritte sono escluse.

I certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5 dovranno essere di data posteriore al 15 agosto 1904.

Sono dispensati dal presentare i certificati 4, 5 e 6 i concorrenti che hanno già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni dello Stato.

Non sarà ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1904 avrà superato l'età di 40 anni, a meno che si tratti di persona che trovisi in servizio attivo nelle Amministrazioni dello Stato con diritto alla pensione, oppure che abbia già prestato servizio governativo, utile per la pensione, per un tempo non inferiore alla eccedenza sui 40 anni.

Saranno dichiarati eleggibili per gli effetti del presente concorso i primi sei concorrenti classificati dalla Commissione giudicatrice e a loro saranno conferiti per ordine di merito i posti di ruolo, a mano a mano che si renderanno vacanti durante gli anni scolastici 1904-905 e 1905-906.

La Commissione giudicatrice, designati i sei vincitori del concorso, formerà con gli altri meglio classificati una seconda graduatoria di non oltre otto candidati, nella quale il Ministero sceglierà

per ordine di merito gl'insegnanti cui affidare incarichi fuori ruolo e con rimunerazione nei corsi completi ordinari od aggiunti sino all'apertura di un nuovo concorso.

Chi, giunto il suo turno per la nomina, non accetterà entro cinque giorni la residenza offertagli o non vi si recherà effettivamente entro quindici, s'intenderà decaduto definitivamente da ogni diritto derivante dal presente concorso.

I concorrenti prescelti, per ottenere la nomina, dovranno rinunziare a qualunque altro ufficio, riservandosi il Ministero di giudicare caso per caso se potranno godere dei beneficî consentiti dalla legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi, subordinatamente alla disposizione contenuta nell'art. 3 (ultimo capoverso) della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Coloro che furono assunti in servizio senza prova di concorso, quali incaricati con retribuzione, dovranno partecipare a questa gara ed ottenere il collocamento almeno nella 2ª graduatoria per potere aspirare alla conferma nell'incarico per l'anno scolastico venturo.

Non si terrà conto alcuno delle domande che giungeranno al Ministero dopo il 15 settembre 1904 e che non saranno accompagnate da tutti i documenti richiesti, nè di quelle corredate da qualche documento irregolare o incompleto.

Roma, 6 agosto 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

2

Concorso per titoli a cattedre di discipline nautiche nei RR. istituti nautici.

È aperto in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione, un concorso per titoli a sei posti di professore reggente di discipline nautiche nei RR. istituti nautici, con lo stipendio di annue L. 2200, cioè:

tre di attrezzatura, manovra navale e telegrafia marittima;

tre di geografia astronomica, astronomia nautica e trigonometria sferica.

Chi voglia prendere parte al concorso dovrà presentare al Ministero (Divisione per l'istruzione secondaria tecnica) non più tardi del 10 settembre p. v. la domanda in carta bollata da L. 1,20, indicando a quali delle anzidette cattedre intende concorrere. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Diploma di laurea, conseguito presso la R. scuola navale superiore di Genova, insieme con lo specchietto dei voti ottenuti nei singoli esami; oppure il diploma di abilitazione definitiva conseguita per titoli (a norma dell'articolo 3 del R. decreto 8 marzo 1903, n. 134);

2. Fede di nascita;

3. Certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche che gl'impediscano il pieno ed efficace adempimento dei doveri d'insegnante;

4. Certificato negativo di penalità;

5. Certificato di specchiata moralità;

6. Certificato di cittadinanza italiana, salvo i casi di dispensa di cui all'articolo 225 della legge 13 novembre 1859 n. 3725;

7. Cenno riassuntivo, in carta semplice, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

8. Elenco, in carta semplice, di tutti i documenti uniti alla domanda.

Ai documenti citati i concorrenti potranno aggiungere tutti quei titoli scientifici o scolastici che crederanno opportuni e le pubblicazioni. Le opere manoscritte sono escluse.

I certificati di cui ai n. 3, 4 e 5 dovranno essere di data posteriore al 10 agosto 1904.

Sono dispensati dal presentare i certificati 4, 5 e 6 i concorrenti che hanno già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni dello Stato.

Non sarà ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1904 avrà superato l'età di 40 anni, a meno che si tratti di persona che trovisi in servizio attivo nelle amministrazioni dello Stato con diritto alla pensione; oppure che abbia già prestato servizio governativo, utile per la pensione, per un tempo non inferiore alla eccedenza sui 40 anni.

Saranno dichiarati eleggibili per gli effetti del presente concorso i primi tre concorrenti classificati dalla competente Commissione giudicatrice, e a loro saranno conferiti i posti di ruolo a mano a mano che si renderanno vacanti durante gli anni scolastici 1904-905 e 1905-906.

Le Commissioni giudicatrici, designati i tre vincitori del concorso, formeranno con gli altri meglio classificati una seconda graduatoria di non oltre sei candidati, nella quale il Ministero sceglierà, per ordine di merito, gl'insegnanti cui affidare incarichi fuori ruolo e con rimunerazione nei corsi completi ordinari e aggiunti sino all'apertura di un nuovo concorso.

Chi, giunto il suo turno per la nomina, non accetterà entro cinque giorni la residenza offertagli o non vi si recherà effettivamente entro quindici, s'intenderà decaduto definitivamente da ogni diritto derivante dal presente concorso.

I concorrenti prescelti, per ottenere la nomina, dovranno rinunziare a qualunque altro ufficio, riservandosi il Ministero di giudicare caso per caso se potranno godere dei beneficî consentiti dalla legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi, subordinatamente alla disposizione contenuta nell'articolo 3 (ultimo capoverso) della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Coloro che furono assunti in servizio senza prova di concorso, quali incaricati con retribuzione, dovranno partecipare a questa gara e ottenere il collocamento almeno nella seconda graduatoria per potere aspirare alla conferma nell'incarico per l'anno scolastico venturo.

Non si terrà conto alcuno delle domande che giungeranno al Ministero dopo il 10 settembre p. v. o che non saranno accompagnate da tutti i documenti richiesti, nè di quelle corredate da qualche documento irregolare o incompleto.

Roma, 6 agosto 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

2

Concorso per titoli a cattedre di computisteria nelle RR. scuole tecniche.

È aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un concorso per titoli a venticinque posti di professore incaricato di computisteria, con lo stipendio di annue L. 1200, nelle RR. scuole tecniche ora esistenti.

Chi voglia prender parte al concorso dovrà presentare al Ministero (Divisione per l'istruzione secondaria tecnica) non più tardi del 10 settembre p. v. la domanda su carta bollata da L. 1,20 e i seguenti documenti:

1° Titolo di abilitazione conseguito in un pubblico istituto (a norma dell'art. 1 del R. decreto 8 novembre 1901, n. 470) accompagnato dallo specchietto dei voti ottenuti negli esami, od abilitazione definitiva conseguita per titoli (a norma dell'art. 3 del R. decreto 8 marzo 1903, n. 134);

2° Fede di nascita;

3° Certificato medico debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da ogni imperfezione fisica atta ad impedire il pieno ed efficace adempimento dei doveri d'insegnante;

4° Certificato negativo di penalità;

5° Certificato di specchiata moralità;

6° Certificato di cittadinanza italiana, salvo i casi di dispensa di cui all'articolo 225 della legge 13 novembre 1859, n. 3725;

7° Elenco, in carta semplice, di tutti i documenti uniti alla domanda.

Ai documenti citati i concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri titoli che crederanno opportuni e le pubblicazioni. Le opere manoscritte sono escluse.

I certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5 dovranno essere di data posteriore al 10 agosto 1904.

Sono dispensati dal presentare i certificati 4, 5 e 6 i concorrenti che hanno già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni dello Stato.

Non sarà ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1904 avrà superato l'età di 40 anni, a meno che si tratti di persona che trovisi in servizio attivo nelle Amministrazioni dello Stato con diritto alla pensione, oppure che abbia già prestato servizio governativo, utile per la pensione, per un tempo non inferiore all'eccedenza sui 40 anni.

Saranno dichiarati eleggibili per gli effetti del presente concorso i primi venticinque concorrenti classificati dalla Commissione giudicatrice, e a loro saranno conferiti, per ordine di merito, i posti di ruolo a mano a mano che si renderanno vacanti durante gli anni scolastici 1904-905 e 1905-906.

La Commissione giudicatrice, designati i venticinque vincitori del concorso, formerà con gli altri meglio classificati una seconda graduatoria di non oltre venti candidati, nella quale il Ministero sceglierà, per ordine di merito, gl'insegnanti cui affidare incarichi fuori ruolo e con rimunerazione nei corsi completi ordinari ed aggiunti sino all'apertura di un nuovo concorso.

Chi, giunto il suo turno per la nomina, non accetterà entro cinque giorni la residenza offertagli o non vi si recherà effettivamente entro quindici, s'intenderà decaduto definitivamente da ogni diritto derivante dal presente concorso.

I concorrenti prescelti, per ottenere la nomina, dovranno rinunziare a qualunque altro ufficio, riservandosi il Ministero di giudicare caso per caso se potranno godere dei beneficî consentiti dalla legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi, subordinatamente alla disposizione contenuta nell'art. 3 (ultimo capoverso) della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Le donne che fossero designate per la nomina non potranno essere assunte in servizio che nelle sole scuole tecniche le quali abbiano sezioni esclusivamente per le femmine.

Coloro che furono assunti in servizio senza prova di concorso, quali incaricati con retribuzione, dovranno partecipare a questa gara ed ottenere il collocamento almeno nella seconda graduatoria per poter aspirare alla conferma nell'incarico per l'anno scolastico venturo.

Non si terrà conto alcuno delle domande che giungeranno al Ministero dopo il 10 settembre prossimo o che non saranno accompagnate da tutti i documenti richiesti nè di quelle corredate da qualche documento irregolare o incompleto.

Roma, 6 agosto 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

2

Concorso per titoli a cattedre di scienze naturali nelle RR. scuole tecniche.

È aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un concorso per titoli a sei posti di professore incaricato di scienze naturali, con lo stipendio di annue L. 1200, nelle RR. scuole tecniche ora esistenti.

Chi voglia prender parte al concorso dovrà presentare al Ministero (Divisione per l'istruzione secondaria tecnica), non più tardi del 10 settembre p. v., la domanda in carta bollata da L. 1,20 e i seguenti documenti:

1° Titolo di abilitazione conseguito in un pubblico istituto (a norma dell'articolo 1 del R. decreto 8 novembre 1901, n. 470), accompagnato dallo specchietto dei voti ottenuti negli esami, od abilitazione definitiva conseguita per titoli (a norma dell'articolo 3 del R. decreto 8 marzo 1903, n. 134);

2° Fede di nascita;

3° Certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da ogni imperfezione fisica atta ad impedire il pieno ed efficace adempimento dei doveri d'insegnante;

4° Certificato negativo di penalità;

5° Certificato di specchiata moralità;

6° Certificato di cittadinanza italiana, salvo i casi di dispensa di cui all'articolo 225 della legge 13 novembre 1859, numero 3725;

7° Elenco, in carta semplice, di tutti i documenti uniti alla domanda.

Ai documenti citati i concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri titoli che crederanno opportuni e le pubblicazioni. Le opere manoscritte sono escluse.

I certificati di cui al n. 3, 4 e 5 dovranno essere di data posteriore al 10 agosto 1904.

Sono dispensati dal presentare i certificati nn. 4, 5 e 6 i concorrenti che hanno già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni dello Stato.

Non sarà ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1904 avrà superato l'età di 40 anni, a meno che si tratti di persona che trovisi in servizio attivo nelle Amministrazioni dello Stato con diritto alla pensione, oppure che abbia già prestato servizio governativo, utile per la pensione, per un tempo non inferiore alla eccedenza sui 40 anni.

Saranno dichiarati eleggibili per gli effetti del presente concorso i primi sei concorrenti classificati dalla Commissione giudicatrice e a loro saranno conferiti, per ordine di merito, i posti di ruolo a mano a mano che si renderanno vacanti durante gli anni scolastici 1904-905 e 1905-906.

La Commissione giudicatrice, designati i sei vincitori del concorso, formerà con gli altri meglio classificati una seconda graduatoria di non oltre dieci candidati, nella quale il Ministero sceglierà, per ordine di merito, gl'insegnanti cui affidare incarichi fuori ruolo e con rimunerazione nei corsi completi ordinari ed aggiunti sino all'apertura di un nuovo concorso.

Chi, giunto il suo turno per la nomina, non accetterà entro cinque giorni la residenza offertagli o non vi si recherà effettivamente entro quindici, s'intenderà decaduto definitivamente da ogni diritto derivante dal presente concorso.

I concorrenti prescelti, per ottenere la nomina, dovranno rinunziare a qualunque altro ufficio, riservandosi il Ministero di giudicare caso per caso se potranno godere dei beneficî consentiti dalla legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi, subordinatamente alla disposizione contenuta nell'art. 3 (ultimo capoverso) della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Le donne che fossero designate per la nomina non potranno essere assunte in servizio che nelle sole scuole tecniche le quali abbiano sezioni esclusivamente per le femmine.

Coloro che furono assunti in servizio senza prova di concorso quali incaricati con retribuzione, dovranno partecipare a questa gara e ottenere il collocamento almeno nella seconda graduatoria per potere aspirare alla conferma nell'incarico per l'anno scolastico venturo.

Non si terrà conto alcuno delle domande che giungeranno al Ministero dopo il 10 settembre prossimo o che non saranno accompagnate da tutti i documenti richiesti, nè di quelle corredate da qualche documento irregolare o incompleto.

Roma, 6 agosto 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

2

IL MINISTRO

Veduta la legge 12 giugno 1904, n. 253;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di paleografia e diplomatica nella R. Università di Palermo.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1,20 al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 15 dicembre 1904.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni, con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime, possibilmente, in numero di copie non minore di 5, per farne la distribuzione ai termini prescritti dal regolamento;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime in carta libera ed in numero di sei esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo, debbono inoltre presentare il certificato penale in data non anteriore al 15 novembre 1904.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni o parte di esse che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, 9 agosto 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

3

R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA

Anno di fondazione della Scuola 1868

Si avvertono gl'interessati che, a norma del R. decreto n. 1547 (serie 3ª), del 24 giugno 1883, il 3 novembre p. v. verrà aperta presso questa R. Scuola superiore di commercio una sessione di esami di diploma per abilitazione all'insegnamento della computisteria e ragioneria e delle lingue francese, inglese e tedesca.

Ai detti esami sono ammissibili di diritto gli alunni della Scuola che abbiano compiuto i corsi magistrali e tutti coloro che si trovino nelle condizioni volute dagli articoli 4, n. 2, e 5 del regolamento approvato col suddetto R. decreto (1).

I candidati al diploma di computisteria e ragioneria sono tenuti a dar prova di conoscere le lingue francese, inglese e tedesca tanto quanto basti per intendere le opere di computisteria e ragioneria scritte in quelle lingue.

Le domande d'ammissione all'esame, estese su carta da bollo da cent. 50 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere presentate alla Scuola non più tardi del 15 ottobre p. v. improrogabilmente.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria della Scuola.

Venezia, 10 agosto 1904

Il Direttore
A. PASCOLATO.

(1) Art. 4, n. 2. — Tutti coloro che vogliono dedicarsi all'insegnamento delle discipline indicate all'art. 1 del presente regolamento negli istituti d'istruzione tecnica di 2° grado, purchè si trovino in possesso della licenza liceale o di istituto tecnico, se aspiranti al diploma di magistero per le lingue straniere; della licenza della sezione di commercio e ragioneria d'istituto tecnico o della licenza universitaria in matematica o fisico-matematica, se aspiranti al diploma di magistero per la ragioneria e la computisteria.

Art. 5. — In eccezione a questa regola potrà essere ammesso agli esami pel conseguimento di uno dei cinque diplomi indicati all'art. 1 qualunque estraneo alla Scuola, i cui titoli presentati in appoggio alla domanda d'ammissione, siano stati favorevolmente giudicati dal Ministero della Pubblica Istruzione.

IL PRIMO PRESIDENTE
della Corte d'appello di Napoli

Visto il R. decreto del 25 maggio 1858, n. 216, ed il relativo regolamento della stessa data, nonchè i Regi decreti del 16 ottobre 1881, n. 273, e 14 agosto 1862, n. 766;

Decreta:

È indetto pei giorni 3 e 4 febbraio 1905 l'esame davanti la Commissione di questa Corte d'appello degli aspiranti alla iscrizione nell'albo dei periti calligrafi presso la stessa Corte d'appello.

Le domande scritte su carta bollata da cent. 60 dovranno essere presentate alla Cancelleria della Corte entro un mese dalla data del presente decreto insieme allo estratto dell'atto di nascita legalizzato, da cui risulti di avere l'aspirante compiuti gli anni 25, al certificato di buona condotta, ed al certificato di penalità.

Napoli, il 13 agosto 1904.

Il primo presidente
RICCIUTI.

Il segretario
E. SCHETTINI.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Telegrafano da New York:

« Il *New York Herald* pubblica una dichiarazione del conte Cassini, ambasciatore di Russia a Washington. Egli disse che i russi intendono di terminare la guerra, imponendo le proprie condizioni. La guerra durerà due o tre anni; ma terminerà alle condizioni volute dalla Russia. L'ambasciatore Cassini considera la pace mondiale minacciata dall'incidente della controtorpediniera *Rechitelni*, assalita dai giapponesi a Ce-fu. L'incidente fu una violazione flagrante della neutralità della Cina. La questione cinese – egli disse – è gravida di pericoli. Se la Cina non rispetta la propria neutralità, neppure noi la rispetteremo. L'Europa dovrebbe intervenire non con le flotte, ma con qualche misura straordinaria.

« Il Cassini disse ancora di credere che il Giappone voglia spingere la Cina a partecipare alla guerra. Qualche altro incidente, come quello della *Rechitelni*, renderà la cosa inevitabile. E un segno sarebbe in questo che le truppe cinesi si concentrano alla frontiera, comandate da ufficiali giapponesi ».

* * *

Dopo la *Neue Freie Presse* ed il *Fremdenblatt*, anche l'ufficiosa *Politische Correspondenz* dichiara prematura l'informazione di un giornale inglese che, cioè, il risultato del convegno fra Re Edoardo e l'Imperatore Francesco Giuseppe a Marienbad sarebbe un trattato a tenore del quale le eventuali controversie fra i due Stati dovrebbero essere sottoposte ad un arbitrato. Di vero c'è questo, secondo la *Correspondenz*, che da parte inglese si è presa l'iniziativa per la conclusione d'un trattato siffatto, ma che il Governo austro-ungarico sta ancora studiando la questione.

* * *

Il corrispondente viennese del *Temps*, parlando dello stesso argomento, dice che i negoziati procedono lentamente e non sono ancora usciti dalla fase teorica.

Del resto, aggiunge il corrispondente, vi hanno pochi punti di conflitto possibile tra le due monarchie, l'Austria-Ungheria non possedendo colonie. Però ne esistono specialmente nei Balcani, dove l'Inghilterra non ha

da temere soltanto della Russia, ma altresì e più ancora dalle aspirazioni dell'Austria-Ungheria.

*
* *

L'*Agenzia Havas* ha da Lhassa che non è probabile che avvenga qualche nuovo atto di ostilità, ma che domina un'incertezza assoluta circa la data in cui potrà essere firmato il trattato tra la Granbretagna ed il Tibet.

*
* *

Lo *Standard*, di Londra, ha da Nuova York che gli Stati Uniti erigeranno vicino a Panama la più grande ed importante stazione navale dell'emisfero occidentale. L'America, che possiede le quattro isole abitate della baia, vi costruirà sei *docks*, i quali non serviranno solo per le navi da guerra, ma saranno messi a disposizione anche per altre navi.

*
* *

Si ha da Sofia, 20 agosto, che il Ministro delle finanze, signor Payakoff, si è recato ad Ebenthal, ove soggiorna il Principe Ferdinando, per riferire sulla situazione economica del Principato. Da Ebenthal il Ministro si recherebbe a Parigi, dove, a quanto si assicura, farebbe pratiche per l'emissione di un prestito di cento milioni di franchi.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. il Conte di Torino, iermattina, a Livorno, assistette alla premiazione della Società del Tiro a segno nel gran salone delle *Acque della Salute*, ricevutovi dalle autorità civili e militari.

Al suo entrare nel salone scoppiò un lungo applauso, mentre l'orchestra suonava la Marcia reale.

L'avv. Franco, presidente del Tiro a segno, pronunziò un discorso di circostanza, applauditissimo.

S. A. R. s'intrattenne a parlare con ogni premiato, e poscia, accompagnato dal prof. Queirolo e dal cav. Audisio, visitò lo Stabilimento delle *Acque della Salute*, lodandone le costruzioni ed elogiando la Società che ha dotato Livorno di un superbo Stabilimento.

S. A. R. indi assistette ad un *lunch* dato in suo onore dalla Società delle *Acque della Salute*, ove gli fu offerta una medaglia d'oro commemorativa dell' inaugurazione.

Alle 11.30 il Conte di Torino partiva in automobile per Pisa.

In memoria di Menotti Garibaldi. — Ricorrendo ieri il primo anniversario della morte del generale Menotti Garibaldi, l'Amministrazione Provinciale di Roma ha inviato al comm. Cariolato, rappresentante della famiglia Garibaldi a Carano, il seguente telegramma:

« *Comm. Domenico Cariolato*

Albano per Carano.

In occasione del primo anniversario della morte del compianto generale Menotti Garibaldi, preghiamo V. S. di porgere un mesto e reverente saluto alla di Lui tomba, in nome di questa Provincia, che dell'opera sua e dei suoi consigli si giovò, come tutta Italia si era giovata del suo valore.

Tommaso Tittoni, presidente del Consiglio provinciale.
Felice Borghese, presidente della Deputazione provinciale ».

— L'Unione liberale, che ebbe il generale Menotti Garibaldi a presidente, diffuse in memoria di lui una pubblicazione, nella quale è contenuto anche lo splendido discorso commemorativo pronunciato dall'on. Guido Baccelli in Campidoglio.

Le vetture ferroviarie automotrici. — Coll'intervento di S. E. il Ministro dei LL. PP. e di parecchi alti funzionari tecnici del Ministero e della Società Mediterranea, si è compiuto l'altro giorno un importante, soddisfacentissimo esperimento delle vetture automotrici che saranno destinate al servizio sulla linea Roma-Viterbo.

Il nuovo sistema di trasporto per viaggiatori, adottato con buon successo in Francia da due società ferroviarie, è pure in uso in alcune linee di *trams* a Parigi; e si intitola *tipo Purrey*, dal nome dell'inventore.

Sulla vettura, che è nelle proporzioni somiglianti a quelle della ferrovia elettrica Milano-Varese, sta, come lo dice la denominazione stessa, il motore a vapore sistema *Compound*.

La vettura ha compartimenti di 1ª e 3ª classe, ed ha un ampio terrazzino d'accesso.

Può rimorchiare una o due vetture del tipo ordinario, e supera la pendenza del 20 0[00 alla velocità di 40 chilometri.

Il peso di essa in servizio supera di non molto le 20 tonnellate, ed il consumo del carbone è limitato.

Notevolissimi sono i vantaggi che le vetture automotrici apportano sulle ferrovie a traffico limitato. Con esse havvi risparmio nel combustibile, sollecito e moltiplicato servizio, frequenza di partenze, ecc.

La velocità media delle automotrici è dai 40 ai 50 chilometri l'ora.

In seguito agli esperimenti fatti, S. E. il Ministro dei LL. PP. ha fatto acquistare due automotrici Purrey per la Mediterranea, le quali serviranno per la Roma-Viterbo, e un'altra per la Sicula.

Quanto prima sulla Roma-Viterbo il servizio delle automotrici sarà aperto al pubblico.

Il III Congresso nazionale per l'igiene dell'allattamento e la tutela della prima infanzia, che doveva tenersi a Messina fino dallo scorso anno e che per molteplici ragioni venne prorogato, fu per deliberazione unanime del Comitato ordinatore fissato nei giorni 16, 17, 18, 19 ottobre p. v. anche per rendere possibile a molti ostetrici di prendere parte, facendo un viaggio solo, a questo e a quello di Palermo che si aduna nello stesso mese di ottobre.

Nei giorni del Congresso vi saranno ricevimenti, spettacoli, gite di piacere organizzate dal Comitato e tra queste una gita con treno speciale al lago di Ganzirri e al Faro, e un'altra gita con piroscafo speciale a Scilla e a Reggio con refezione offerta dal Comitato.

Il giorno 19 avrà luogo una gita speciale a Taormina.

Le ferrovie e la Navigazione Generale Italiana hanno accordato facilitazioni di viaggio ai Congressisti e famiglie.

Assegni e borse di studio. — All' albo della Camera di commercio di Roma trovasi ostensibile l'avviso per il concorso ad assegni e borse di studio all'estero, aperto con recente R. decreto.

L'avviso contiene l'indicazione dei documenti prescritti e delle norme da seguirsi per l'ammissione al concorso.

Camera di commercio. — Sul dazio dei liquori che si importano agli Stati-Uniti, la Camera di commercio di Roma comunica:

« Per comunicazione del R. enotecnico d'Italia a New-York, si avverte che, in seguito ad una sentenza della Corte d'appello, accettata dal segretario del Tesoro degli Stati-Uniti, anche i liquori provenienti dall'Italia verranno, d'ora innanzi, ammessi al dazio convenzionale di dollari 1.75 per gallone di prova, invece di sottostare a quello della tariffa generale di dollari 2.25.

Per le partite di liquori importate precedentemente, sotto protesta, verrà dal Tesoro rimborsata la differenza.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Alberto Treves*, della S. V., è partito ieri da Calcutta per Coconada.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

TSING-TAO, 21 — Il capitano Hoffmann, addetto navale britannico, ha lasciato Port Arthur il 18 corrente, imbarcandosi sopra una giunca. Egli ha dichiarato ad un giornalista che lo ha intervistato che il capitano Mac Allay, addetto militari degli Stati Uniti, aveva lasciato la baja del Piccione il 14 corrente, in una giunca diretto a Ce-fu, che il capitano Cuverville, addetto militare francese, ed il luogotenente Gilyenheim, addetto militare tedesco, erano partiti il 17 corrente in una giunca diretti a Shanghai e Cho-nau. Ha soggiunto che furono raccolti a dieci [illegible] miglia da Port Arthur da una torpediniera e condotti [illegible] a bordo di un incrociatore.

L'addetto navale te[illegible]desco si recò la mattina del 19 a far visita, a bordo de[illegible] incrociatore *Nisshim*, all'ammiraglio Mimaoka, il quale ordinò all'incrociatore *Yayeama* di condurre l'addetto navale a Tsing-tao.

L'addetto navale aveva lasciato i bagagli e le carte nella giunca che doveva arrivare a Ce-fu

Il capitano Hoffmann ha detto che i giapponesi sono stati molto cortesi verso di lui e che l'ammiraglio Togo gode di eccellente salute a bordo della corazzata *Mikasa*.

PARIGI, 22. — La legazione del Giappone comunica il seguente dispaccio da Tokio, in data di ieri, ore 5,30 di sera.

Il capitano dell'incrociatore *Chitose* ha inviato il seguente rapporto:

Gli incrociatori *Chitose* e *Tsushima* hanno attaccato il *Novik* a Korsakowa nel pomeriggio del 20 ed al mattino del giorno successivo.

Il *Novik*, gravemente danneggiato, si arenò ed affondò per metà.

Il deposito di carbone del *Tsushima* fu colpito da una proiettile, ma il danno è già riparato. Non abbiamo subito alcun'altra avaria nè alcuna perdita d'uomini.

LONDRA, 22. — Il *Daily Chronicle* ha da Chicago, in data di ieri:

Le città di San Paolo e di Minneapolis sono state devastate iersera da un terribile ciclone. I danni sono calcolati ad un mezzo milione di lire sterline.

Il ciclone, durato soltanto una mezz'ora, ha tutto abbattuto sul suo passaggio nella città di Minneapolis e di Saint-Antony, situate l'una di fronte all'altra sulle sponde del Mississipi.

Duecento fabbriche sono rimaste danneggiate. Vi sarebbero cinque morti e parecchie centinaia di feriti.

CE-FU, 22 (*ore 11 del mattino*). — I giapponesi hanno respinto i russi dalla baia del Piccione ed hanno preso un forte posto all'estremo nord della linea delle difese occidentali.

Tuttavia l'artiglieria russa impedisce ai giapponesi di occupare effettivamente il forte e la baja.

TOKIO, 22. — La popolazione ha appreso con letizia la distruzione del *Novik*, perchè questa nave era ritenuta come pericolosissima per il commercio e le comunicazioni del Giappone. Essa era manovrata con grande abilità e finora si era sempre distinta nei combattimenti cui prese parte.

Il Principe imperiale Higashi-Fushimi comandava in seconda l'incrociatore *Chitose*, che cooperò alla distruzione del *Novik*.

PIETROBURGO. 22. — Un comunicato ufficiale annunzia che il posto di Korsakowa è stato bombardato ieri da una nave giapponese, che riparti dopo due ore.

I danni arrecati dal bombardamento sono insignificanti.

CE-FU, 22. — Notizie da buona fonte informano che i giapponesi che assediano Port Arthur hanno ricevuto dall'esercito del nord un rinforzo di trentamila uomini.

PIETROBURGO, 22. — (*Ufficiale*). — Il tenente generale Bajounon ha diretto allo Czar il seguente dispaccio, in data di ieri:

Il capo del distaccamento di Korsakowa telegrafa che oggi, alle ore 7 del mattino, il nemico ha bombardato il posto di Korsakowa, colpendo parecchie case che erano già lesionate.

Il tenente generale Bajounon ha diretto poi, pure in data di ieri, allo Czar, il seguente altro dispaccio:

Il capo del distaccamento di Korsakowa telegrafa i seguenti particolari sul bombardamento di quel porto:

Una nave nemica comparve all'orizzonte del posto di Korsakowa verso le ore 6 ant., si avvicinò a sette chilometri circa dalla costa bombardò il posto di Korsakowa e continuò a tirare fino alle 8,15: quindi si ritirò lentamente e scomparve.

I danni cagionati alla città dai proiettili nemici sono insignificanti.

Non vi sono stati nè morti nè feriti.

SHANGHAI, 22. — I consoli si sono riuniti stamane per esaminare la questione dell'*Askold* e del *Grossovoi*, ma non hanno preso alcuna decisione.

Essi si riuniranno nuovamente nel pomeriggio.

Le autorità cinesi hanno accordato una nuova proroga per la partenza o il disarmo delle navi russe, ancorate nel porto.

Il console del Giappone rivendicò il diritto per le navi giapponesi di agire in modo indipendente, di penetrare nel porto e di impadronirsi delle navi russe, e dichiarò energicamente che la Cina ha mancato ai doveri impostile dalla neutralità.

I consoli sono unanimi nel dichiarare che la Cina non deve sottrarsi alle responsabilità che le incombono, rimettendo la questione alle decisioni del corpo consolare.

I consoli attendono istruzioni dai loro Governi.

I consoli, riunitisi nel pomeriggio, hanno deciso di riferire al Governo di Pechino intorno all'affare delle navi russe ancorate in questo porto. Intanto per 48 ore si sospenderanno i lavori di riparazione dell'*Askold*.

WASHINGTON, 22. — Nei circoli governativi si ha la convinzione che il Giappone non violerà la neutralità della Cina, e non comprometterà gli interessi degli stranieri facendo teatro di ostilità il porto di Shanghai.

CE-FU, 22. — Un vapore che si recava da New-Chuang a Ce-fu ha udito, iersera alle 10, un violento cannoneggiamento proveniente dalla baia del Piccione e dalla baia Luisa.

Razzi di segnale salivano nel cielo e la luce dei proiettori brillava ovunque.

Alle una del mattino il vapore si era tanto allontanato che non poteva udir più nulla.

LIAO-YANG, 22. — I giapponesi costruiscono una ferrovia in una stretta strada alla foce dello Yalu in direzione di Lien-tchan-kuan.

Si ritiene portanto che vogliano operare ad est delle posizioni russe.

Tutto è calmo lungo le posizioni russe.

LONDRA, 22. — L'*Agenzia Reuter* ha da Shanghai, 22: Le deposizioni fatte al tribunale navale tendono a provare che i russi avrebbero affondato il vapore *Hipsang*, presso Port Arthur, senza avere motivi sufficienti per giustificare il loro operato.

PARIGI, 22. — Tutti i ministri che erano presidenti di Consigli generali sono stati rieletti e fra essi Combes, Delcassé, Vallé e Trouillot.

MARSIGLIA, 22. — L'unione dei capitani di lungo corso ha deciso di fare atto di solidarietà coi numerosi capi-operai dei cantieri boicottati; è stato deciso all'unanimità che tutti gli stati maggiori delle navi mercantili sbarcheranno domani.

PIETROBURGO, 22. — La circostanza che rende la situazione a Port Arthur assai critica è la mancanza di carbone per le navi della squadra.

CHAMBÉRY, 22. — Un violento uragano si è scatenato iersera in Savoia.

A Chambéry è caduto un fulmine che ha colpito varî fabbricati senza però causare alcun danno. Parecchi pali telegrafici e molti alberi sono stati abbattuti dal fulmine.

Ad Albens due corpi di case sono rimasti incendiati dal fulmine.

A Leysse i fili elettrici sono stati spezzati.

La festa dei fiori ad Aix-les-Bains è stata interrotta in seguito all'uragano.

DURBAN, 22. — L'incrociatore russo *Smolensk* si trova nelle acque dell'Africa meridianale,

WASHINGTON, 22.— Il Governo dichiara che le navi da guerra degli Stati Uniti che si trovano a Shanghai non hanno la missione di proteggere la neutralità della Cina nè d'intervenire nei provvedimenti che i giapponesi prendono.

PIETROBURGO, 23. — L'*Agenzia Telegrafica Russa* ha da Ce-fu: Secondo notizie di fonte cinese il 21 corrente, dalle sei del mattino fino ad un'ora del pomeriggio, i giapponesi bombardarono Port Arthur con un fuoco potentissimo.

Le batterie russe riuscirono a far tacere le batterie giapponesi.

La flotta giapponese ha preso il largo.

LONDRA, 23. — I giornali pubblicano il seguente dispaccio da Tokio, in data di ieri:

Una forte tempesta ha impedito agli incrociatori giapponesi di soccorrere l'equipaggio del *Novik*.

I comandanti del *Chitose* e del *Tsushima* hanno constatato che il *Novik* si è arenato sopra una roccia.

PARIGI, 23. — Il *Journal* ha da Liao-yang: L'esercito giapponese continua a non dare alcun segno di attività.

MARSIGLIA, 23. — Stamane è cessato ogni lavoro sulle banchine del porto, nei *docks* e sui moli.

Anche gli operai addetti alla lavorazione del carbone non lavorano.

Tutti i Cantieri sono chiusi.

Tutti gli ufficiali della marina mercantile si sono recati alla Capitaneria del porto a deporvi i loro ruoli.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 22 agosto 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	755,50.
Umidità relativa a mezzodì	51.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	quasi coperto.
Termometro centigrado	massimo 30°,2. minimo 19°,1.
Pioggia in 24 ore	0°,0.

22 agosto 1904.

In Europa: pressione massima di 762 sulla Sicilia, minima di 753 sul Mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi ovunque disceso fino a circa 4 mill. sul golfo di Genova; temperatura diminuita al nord e centro, irregolarmente variato altrove; pioggie e temporali al nord e centro.

Barometro: massimo 762 in Sicilia, minimo a 759 in Val Padana.

Probabilità: venti deboli prevalentemente del 3° e 4° quadrante sull'alta Italia e centro, del 2° e 3° altrove; ancora pioggie sparse e temporali specialmente in Val Padana.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 22 agosto 1904

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima (nelle 24 ore precedenti)	TEMPERATURA Minima (nelle 24 ore precedenti)
Porto Maurizio	sereno	calmo	27 3	17 8
Genova	1/2 coperto	calmo	27 0	19 3
Massa Carrara	piovoso	calmo	26 0	20 0
Cuneo	1/2 coperto	—	24 3	14 5
Torino	3/4 coperto	—	22 3	16 9
Alessandria	3/4 coperto	—	28 5	18 5
Novara	3/4 coperto	—	25 9	22 5
Domodossola	3/4 coperto	—	24 0	13 8
Pavia	coperto	—	26 2	17 1
Milano	coperto	—	25 0	16 8
Sondrio	piovoso	—	22 9	17 0
Bergamo	piovoso	—	22 0	14 0
Brescia	piovoso	—	29 3	16 5
Cremona	piovoso	—	27 8	17 8
Mantova	coperto	—	28 1	19 1
Verona	piovoso	—	28 2	18 0
Belluno	coperto	—	26 5	15 1
Udine	3/4 coperto	—	29 1	19 1
Treviso	coperto	—	31 0	19 6
Venezia	coperto	calmo	28 1	19 3
Padova	coperto	—	28 4	18 5
Rovigo	piovoso	—	29 2	20 0
Piacenza	coperto	—	29 4	17 8
Parma	piovoso	—	27 8	18 6
Reggio Emilia	coperto	—	28 0	20 0
Modena	coperto	—	28 9	17 0
Ferrara	piovoso	—	29 7	19 9
Bologna	piovoso	—	29 1	18 9
Ravenna	coperto	—	28 4	18 9
Forlì	coperto		30 2	20 8
Pesaro	coperto	calmo	29 2	20 0
Ancona	1/2 coperto	calmo	29 6	23 3
Urbino	coperto	—	29 1	21 4
Macerata	velato	—	31 1	22 9
Ascoli Piceno	3/4 coperto	—	30 5	20 8
Perugia	coperto	—	29 2	19 0
Camerino	coperto	—	29 3	21 0
Lucca	3/4 coperto	—	28 6	16 6
Pisa	3/4 coperto	—	29 4	15 5
Livorno	coperto	mosso	30 4	18 5
Firenze	temporalesco	—	29 7	17 2
Arezzo	coperto	—	30 8	18 8
Siena	coperto	—	29 5	20 4
Grosseto	—	—	—	—
Roma	1/2 coperto	—	31 5	19 1
Teramo	nebbioso	—	31 0	19 3
Chieti	sereno	—	27 8	18 0
Aquila	1/4 coperto	—	29 0	16 6
Agnone	sereno	—	27 5	16 6
Foggia	sereno	—	33 1	26 0
Bari	sereno	calmo	28 8	21 3
Lecce	sereno	—	32 8	22 1
Caserta	1/2 coperto	—	32 0	19 3
Napoli	1/4 coperto	calmo	29 7	21 6
Benevento	1/4 coperto	—	32 3	18 1
Avellino	sereno	—	28 1	13 8
Caggiano	sereno	—	26 9	16 9
Potenza	sereno	—	28 2	16 7
Cosenza	sereno	—	32 0	20 0
Tiriolo	sereno	—	23 1	15 0
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	29 2	23 8
Trapani	sereno	calmo	29 1	23 1
Palermo	sereno	calmo	31 2	17 4
Porto Empedocle	sereno	calmo	32 0	24 0
Caltanissetta	1/4 coperto	—	32 0	20 3
Messina	sereno	calmo	32 2	23 0
Catania	sereno	calmo	30 3	22 4
Siracusa	sereno	calmo	31 0	21 6
Cagliari	sereno	calmo	34 0	18 0
Sassari	1/4 coperto	—	31 2	21 1

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TOMINO, *Gerente responsabile.*